



OTTAVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2023-2025) DI

A.P.A.M. S.P.A.

Approvato dall'Organo Amministrativo di A.P.A.M. S.p.A. in data 30/01/2023 e pubblicato sul sito istituzionale di A.P.A.M. S.p.A, www.apamspa.it -

"Società Trasparente"



Indice generale

PREMESSA.....	5
I.1 ORGANIZZAZIONE DI A.P.A.M. S.P.A.....	9
<i>I.1.1. Profili Societari e di Governance.....</i>	9
<i>I.1.2. Oggetto Sociale.....</i>	17
a) gestione di servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi;.....	17
<i>I.1.3. Organizzazione interna di A.P.A.M. S.p.a.....</i>	18
I.2 OBIETTIVI STRATEGICI DI A.P.A.M. S.P.A. IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	18
II.1 SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ' NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI A.P.A.M.....	19
II.1.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	19
II.2.2. L'Organo di indirizzo, i Dirigenti e i Referenti.....	21
II.2.3. I Collaboratori.....	22
<i>II.2.4. L'Organismo Indipendente di Valutazione.....</i>	22
<i>II.2.5. Destinatari del P.T.P.C.T.....</i>	23
III.1 IL P.T.P.C. E I SUOI AGGIORNAMENTI.....	25
<i>III.1.1 Il P.T.P.C. di Apam Esercizio S.p.A. e i suoi aggiornamenti.....</i>	25
III.2 ELABORAZIONE DEL SETTIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T. DI APAM ESERCIZIO S.P.A.....	29
<i>III.2.1. Il Modello del "Risk Management".....</i>	29
<i>III.2.2. I Fase - Analisi del Contesto.....</i>	31



III.2.2.1 Il Contesto Esterno.....	32
III.2.2.2. Il Contesto Interno.....	34
III.2.3. Il Fase - Valutazione del rischio.....	37
III.2.3.1 L'Identificazione degli eventi rischiosi.....	37
III.2.3.2 L'analisi del rischio.....	38
III.2.3.3 La ponderazione del rischio.....	42
III.2.4. III Fase - Trattamento del rischio.....	43
III.2.4.1 Individuazione delle misure.....	43
III.2.5. IV Fase - Monitoraggio e Riesame.....	44
III.2.5.1 Monitoraggio e Riesame.....	44
III.2.5.2 Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Relazione annuale del Responsabile Prevenzione.....	45
III.2.5.3 Internal Auditing.....	46
IV.1. LE MISURE GENERALI ADOTTATE DA APAM ESERCIZIO S.P.A.....	47
IV.1.1. Trasparenza.....	47
IV.1.2. Codice Etico e Modello Organizzativo 231/2001.....	47
IV.1.3. La rotazione del personale – ordinaria e straordinaria.....	49
IV.1.4. Astensione e comunicazione in caso di conflitto di interesse.....	50
IV.1.5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.....	50
IV.1.6. Inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e del D.lgs. 175/2016 - Pantouflage.....	51
IV.1.7. Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi, della formazione di commissioni, e dell'assegnazione ad uffici.....	55
IV.1.8. Patti d'integrità.....	57
IV.1.9. Formazione.....	58
IV.1.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower").....	58
IV.1.11. Segnalazioni da parte della Società Civile.....	59
V.1. LE MISURE SPECIFICHE.....	61
V.1.1 Procedure e Regolamenti Aziendali.....	62



VI.1. INTRODUZIONE.....	64
VI.2. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	65
VI.2.1. <i>Flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili</i>	65
VI.2.2. <i>Categorie di dati e informazioni da pubblicare</i>	66
VI.2.3. <i>Dati Ulteriori</i>	66
VI.2.4. <i>La pubblicazione in materia di contratti pubblici</i>	70
VI.2.5. <i>Iscrizione e aggiornamento dati Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti</i>	71
VI.2.6. <i>La Gestione informatizzata dei documenti – Amministrazione Digitale</i>	71
VI.4. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ' DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.....	73
VI.5. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – PROFILI SANZIONATORI.....	76
VI.6. PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE DEI PIANI TRIENNALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.....	76



PREMESSA

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto a livello nazionale dalla L. 190/2012, prevede una strategia di contrasto rispetto ai fenomeni corruttivi basata sulla **programmazione**, sull'**attuazione** ed il **monitoraggio** di misure di prevenzione della corruzione da realizzarsi attraverso un approccio coordinato e sinergico tra azioni messe in campo a livello nazionale e poste in essere internamente a ciascuna amministrazione.

Un ruolo fondamentale è svolto in tale ambito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (*di seguito per brevità A.N.A.C.*), la quale attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (*di seguito per brevità P.N.A.*), orientamenti e linee guida, fornisce indicazioni e indirizzi ai quali le Amministrazioni e gli Enti pubblici, o ad essi assimilati, devono attenersi nel predisporre la propria strategia di prevenzione, espressa nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (*di seguito per brevità Piano o P.T.P.C.T.*), documento programmatico adottato da questi ultimi.

Il presente documento comprende il Settimo Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di A.P.A.M. S.p.A (2023-2025), il quale si colloca in una linea di continuità con quelli di precedente emissione, la cui finalità è quella di individuare i rischi corruttivi, da intendersi in senso lato¹, legati all'attività Societaria di A.P.A.M. S.p.A, e le misure adottate da quest'ultima per prevenire tali rischi, le quali rispondano ai requisiti di opportunità, efficacia e sostenibilità, in considerazione delle risorse disponibili (economiche e non economiche).

Premesso che:

- A.P.A.M. S.p.A. non ha personale alle proprie dipendenze, in ottemperanza, al disposto di cui all'art. 35, comma 9, della L. n. 448/2001, la quale ha imposto la separazione della gestione degli impianti e reti da quella concernente il servizio di trasporto pubblico locale in senso stretto, quest'ultimo esercitato dalla Società Apam Esercizio S.p.A.;²

¹Il concetto di "*prevenzione della corruzione*" non si riferisce solo alle misure repressive del fenomeno (tendenzialmente penalistiche), ma anche alle misure preventive del fenomeno, di carattere organizzativo (es. rotazione del personale) e soggettive (es. sanzione disciplinare), che possono impedire la realizzazione del comportamento illecito.

²Nel 2002 i soci di A.P.A.M. S.p.A., proprietari degli impianti e degli immobili, hanno deciso di mantenere attiva la stessa e di costituire la società partecipata Apam Esercizio (ora S.p.A.), mediante



- la Società A.P.A.M. S.p.A. è amministrata dal 26/02/2017 da un Amministratore Unico;
- non essendo presente personale dipendente, dirigente o di staff, il supporto per l'espletamento di qualsiasi attività amministrativa è fornito dalla Società partecipata Apam Esercizio S.p.A., mediante l'impiego di proprio personale dipendente, in base alle previsioni di cui al contratto di servizio stipulato tra le due Società³;
Ciò premesso, Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di A.P.A.M. dà atto che:
- A.P.A.M. adotta nel rispetto della normativa di riferimento, un proprio P.T.P.C.T., conforme a quello adottato da Apam Esercizio S.p.A., il quale tuttavia si presenta in forma semplificata rispetto a quest'ultimo, considerata la peculiare quanto limitata funzione e organizzazione societaria; A tal proposito, poiché il documento necessita di essere tarato sulla specificità della singola struttura organizzativa adottante, al fine di renderlo, anziché un mero adempimento formale, uno strumento operativamente utile e fruibile, la sua redazione, curata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha visto la partecipazione attiva dei Dirigenti della Società partecipata (in quanto a conoscenza dell'organizzazione complessiva, dei processi decisionali e dei relativi rischi), e dei Responsabili di settore di Apam Esercizio S.p.A. (in virtù del contratto di servizio sopraccitato), i quali hanno potuto riferire nel merito delle aree di rischio comuni a entrambe le società, e dagli stessi presieduti. Dirigenti e Referenti sono stati coinvolti sia nella fase di mappatura dei processi, che di ricognizione e valutazione dei possibili eventi rischiosi, al fine di elaborare un'efficace strategia di prevenzione alla corruzione societaria.
- le disposizioni e i principi contenuti nel presente P.T.P.C.T. sono da integrarsi con le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione adottato dalla Società ai sensi al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., e nel Codice Etico e di Comportamento di A.P.A.M., nel perseguimento delle finalità di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione alla corruzione.
Il presente aggiornamento recepisce:
 - le prescrizioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione. 2016 ed aa.ss., di cui al P.N.A. 2017, P.N.A. 2018, PNA 2019⁴, e da ultimo al PNA

conferimento dell'attività gestionale operativa e del personale dipendente aziendale. I rapporti tra A.P.A.M. S.p.A. e Apam Esercizio S.p.A. sono, pertanto, regolati da un apposito contratto di locazione degli immobili della sede ubicata in Via dei Toscani, n. 3/C a Mantova, i quali sono utilizzati da Apam Esercizio S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di area urbana ed interurbana.

³ Rif. Prot. n. 956/SA del 29/01/2019 e Prot. n. 18/PRES del 27/01/2023.

⁴ "Il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto, per il momento, di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano triennale". Da sito istituzionale ANAC - www.anticorruzione.it



2022⁵;

- le indicazioni/interpretazioni/orientamenti provenienti da A.N.A.C.⁶ nel corso di vigenza del Settimo Aggiornamento del P.T.P.C.;
- le modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del Sesto Aggiornamento del P.T.P.C.;
- le modifiche e/o le integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito del monitoraggio rispetto all'attuazione delle misure di prevenzione previste nel corso di vigenza del Sesto Aggiornamento del P.T.P.C., alla luce altresì dei contenuti della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2022.

Il presente documento sostituisce quindi il precedente Aggiornamento del P.T.P.C., la cui struttura con la presente elaborazione è stata riorganizzata e semplificata, con l'obiettivo di rendere lo stesso uno strumento tecnicamente corretto e maggiormente fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo⁷, secondo il seguente schema:

- 1) Titolo I: **Parte Generale**
- 2) Titolo II: **Soggetti, ruoli e responsabilità nella strategia di prevenzione della corruzione**
- 3) Titolo III-IV-V: **La procedura di elaborazione del PTPCT - Parte attuativa contenente il processo di valutazione e gestione del rischio, e le misure generali e specifiche adottate.**
- 4) Titolo VI: **Misure della trasparenza, monitoraggio e riesame.**

Il Piano, infine, è corredato da due allegati, volti ad illustrare nel dettaglio:

⁵ ANAC in data 17/01/2023 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione definitiva del [Piano Nazionale Anticorruzione \(PNA\) 2022](#), in consultazione già 16 novembre 2022 dal Consiglio dell'Autorità. ANAC specifica che il PNA 2022 avrà validità per il prossimo triennio ed è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Tra i temi oggetto di aggiornamenti e di specifico approfondimento vengono segnalati il Rafforzamento dell'anticiclaggio l'Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici, Mappatura dei processi, Pantouflage, Poteri e funzioni Anac, Obblighi di pubblicazione e fondi PNRR.

⁶Il documento accoglie le indicazioni utili di cui agli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022

⁷Tale impostazione era già stata recepita nel Settimo aggiornamento secondo quanto indicato dall'Autorità negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"



- gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio (All. 1 – TABELLE DALLA N. 3 ALLA N. 27);
- flussi informativi in materia di trasparenza (All. 2 – TABELLA N. 28).

Si specifica che A.P.A.M., in quanto società a partecipazione pubblica senza personale dipendente, non rientra tra le P.A.⁸ di cui all'art. 6 co. 1 D.L. n. 80/2021 tenute alla redazione del PIAO.

Rimane confermata ai sensi della L. 190/2012 l'adozione del P.T.P.C.T. .

⁸Rif.art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



I. TITOLO PRIMO – PARTE GENERALE

I.1 ORGANIZZAZIONE DI A.P.A.M. S.P.A.

I.1.1. Profili Societari e di Governance

Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A., in breve A.P.A.M. S.p.A., (di seguito indicata come “*la Società*” o “A.P.A.M.”), dal 1996 è una società per azioni partecipata interamente da Enti territoriali mantovani; in particolare, è partecipata per il 30% dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, per il 28,52% dal Comune di Mantova e per il restante 41,48% da altri 61 Comuni.

La sede legale Societaria si trova a Mantova in Via dei Toscani 3/c.

La Società si occupa principalmente della gestione degli immobili adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante locazione a terzi, e della gestione indiretta di servizio di trasporto di persone su gomma tramite la Società controllata Apam Esercizio S.p.A.

A.P.A.M. S.p.A., non ha in carico proprio personale dipendente e si avvale del supporto operativo di personale dipendente della Società partecipata Apam Esercizio S.p.A., sulla base di apposito contratto di servizio tra le Aziende per servizi amministrativi, direzionali e di staff (questo in base alla previsione di cui all’art. 35 co. 9 della L. n. 448/2001, la quale ha disposto la separazione degli impianti-reti dalla gestione del servizio *tout court*).

La Società Apam Esercizio S.p.A., partecipata per il 54,98% da A.P.A.M. S.p.A., si occupa dei servizi per la mobilità sul territorio di Mantova e provincia

Apam Esercizio S.p.A. gestisce, infatti, il trasporto pubblico urbano e interurbano di Mantova e dell’intero territorio provinciale con linee che arrivano a coprire anche parte delle province di Brescia, Verona e Modena, con circa 10.000.000 di vetture per km esercite e oltre 10.000.000 di utenti/passeggeri l’anno.



Oltre alla gestione del trasporto pubblico locale, cura il trasporto scolastico in numerosi comuni della provincia di Mantova e dispone di una flotta di autobus Gran Turismo per i servizi di noleggio.

Il capitale azionario di A.P.A.M. S.p.A. è posseduto da n. 61 Enti soci:

SOCIO	n. azioni	capitale	% di partecip.
Provincia Mantova	4.273.199	€ 1.367.423,68	30,000%
Comune di Acquanegra sul Chiese	50.158	€ 16.050,56	0,352%
Comune di Asola	158.626	€ 50.760,32	1,114%
Comune di Bagnolo San Vito	101.716	€ 32.549,12	0,714%
Comune di Borgocarbonara	44.532	€ 14.250,24	0,312%
Comune di Borgo Virgilio	240.000	€ 76.800,00	1,685%
Comune di Bozzolo	60.000	€ 19.200,00	0,421%
Comune di Canneto sull'Oglio	60.000	€ 19.200,00	0,421%
Comune di Casalmoro	26.982	€ 8.634,24	0,190%
Comune di Casaloldo	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Casalromano	20.000	€ 6.400,00	0,140%



Comune di Castelbelforte	30.000	€ 9.600,00	0,211%
Comune di Castel d'Ario	50.000	€ 16.000,00	0,351%
Comune di Castel Goffredo	120.000	€ 38.400,00	0,842%
Comune di Castellucchio	84.385	€ 27.003,20	0,592%
Comune di Castiglione delle Stiviere	293.581	€ 93.945,92	2,061%
Comune di Cavriana	61.356	€ 19.633,92	0,431%
Comune di Ceresara	30.000	€ 9.600,00	0,211%
Comune di Commessaggio	30.436	€ 9.739,52	0,214%
Comune di Curtatone	357.500	€ 114.400,00	2,510%
Comune di Dosolo	65.000	€ 20.800,00	0,456%
Comune di Gazoldo degli Ippoliti	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Gazzuolo	40.000	12.800,00	0,281%
Comune di Goito	158.818	€ 50.821,76	1,115%
Comune di Gonzaga	162.500	€ 52.000,00	1,141%
Comune di Guidizzolo	70.000	€ 22.400,00	0,492%



Comune di Magnacavallo	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Mantova	4.062.500	€ 1.300.000,00	28,521%
Comune di Marcaria	162.500	€ 52.000,00	1,141%
Comune di Mariana Mantovana	16.250	€ 5.200,00	0,114%
Comune di Marmirolo	146.250	€ 46.800,00	1,027%
Comune di Medole	65.000	€ 20.800,00	0,456%
Comune di Moglia	88.160	€ 28.211,20	0,619%
Comune di Motteggiana	35.967	€ 11.509,44	0,253%
Comune di Ostiglia	100.000	€ 32.000,00	0,702%
Comune di Pegognaga	146.250	€ 46.800,00	1,027%
Comune di Borgo Mantovano	127.083	€ 40.666,56	0,892%
Comune di Piubega	35.600	€ 11.392,00	0,250%
Comune di Poggio Rusco	80.000	€ 25.600,00	0,562%
Comune di Pomponesco	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Porto Mantovano	422.500	€ 135.200,00	2,966%



Comune di Quingentole	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Quistello	100.039	€ 32.012,48	0,702%
Comune di Redondesco	24.550	€ 7.856,00	0,172%
Comune di Rivarolo Mantovano	40.000	€ 12.800,00	0,281%
Comune di Rodigo	113.750	€ 36.400,00	0,799%
Comune di Roncoferraro	90.000	€ 28.800,00	0,632%
Comune di Roverbella	162.500	€ 52.000,00	1,141%
Comune di Sabbioneta	78.505	€ 25.121,60	0,551%
Comune di San Benedetto Po	132.457	€ 42.386,24	0,930%
Comune di San Giacomo delle Segnate	28.181	€ 9.017,92	0,198%
Comune di San Giorgio Bigarello	234.004	€ 74.881,28	1,643%
Comune di San Giovanni del Dosso	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di San Martino dall'Argine	30.000	€ 9.600,00	0,211%
Comune di Schivenoglia	28.625	€ 9.160,00	0,201%



Comune di Sermide e Felonica	144.416	€ 46.213,12	1,014%
Comune di Serravalle a Po	32.500	€ 10.400,00	0,228%
Comune di Solferino	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Sustinente	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Suzzara	240.000	€ 76.800,00	1,685%
Comune di Viadana	271.159	€ 86.770,88	1,904%
Comune di Villimpenta	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Volta Mantovana	92.715	€ 29.668,80	0,651%
TOTALE	14.244.000	€ 4.558.080,00	100,000%


*) Comune di Borgocarbonara a seguito fusione dei Comuni di Carbonara di Po e di Borgofranco sul Po dal 1.1.2019

***) Comune di S. Giorgio Bigarello a seguito fusione dei Comuni di San Giorgio di Mantova con il Comune di Bigarello dal 1.1.2019
A.P.A.M. S.p.A. controlla, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. Apam Esercizio S.p.A.
Ai sensi del vigente Statuto:



- I. A seguito della modifica statutaria intervenuta in data 26 febbraio 2017 (art. 17.): "L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea della società può disporre, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica") e ss.mm.ii., per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che la società stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri".
- II. La nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci avviene nei seguenti modi:
ai sensi del combinato disposto degli articoli 13.2 e 15.1, n. 2, dello Statuto sociale, per quanto riguarda la nomina dell'Amministratore Unico, mentre per la nomina del Consiglio di Amministrazione : l'assemblea, in prima convocazione, nomina il Presidente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale ed 1/3 dei soci, i restanti membri sono nominati uno dall'Amministrazione Provinciale , uno dal Comune di Mantova e i restanti sono eletti dall'Assemblea. Per l'elezione dei membri eletti dall'Assemblea in prima convocazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed un terzo dei soci, articolo 17.3 dello Statuto sociale. L'assemblea determina il compenso degli amministratori;
- III. fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o dall'articolo 18 dello statuto "Poteri di Gestione" all'organo amministrativo, sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria amministrazione della società. La rappresentanza legale con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 18.4 dello statuto. La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina –procura-;
- IV. il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea di APAM SPA. Qualora al collegio sindacale sia conferito anche il controllo contabile, esso sarà interamente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il controllo contabile sulla società, quando non ricorrano le condizioni ed i presupposti perché possa essere esercitato dal collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.
In attuazione delle previsioni statutarie, attualmente è in carica un Amministratore Unico.
È stato nominato un Collegio Sindacale composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Il controllo contabile e' affidato ad una Società di Revisione legale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto pubblicato sul sito, nella Sezione "*Società Trasparente*"

FIGURA 1: ATTUALE COMPOSIZIONE SOCIETARIA



In merito alla composizione degli Organi sociali, e degli Organismi di Vigilanza, si rinvia a quanto pubblicato sul SITO, nella Sezione " Società Trasparente".



1.1.2. Oggetto Sociale

APAM SPA ha per oggetto l'attività di:

- a) gestione di servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi;
- b) la gestione diretta ed indiretta, mediante società controllate e/o collegate, di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- c) lo svolgimento, direttamente o mediante società controllate e/o collegate, di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea;
- d) lo svolgimento, direttamente o mediante società controllate e/o collegate, di ogni servizio ed attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità (quali ad esempio: servizio di noleggio con e senza conducente, servizi gran turismo, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto gestione di attività di autoriparazione anche per conto di terzi, impianto e gestione di attività relative e connesse alla mobilità urbana ecc.);
- e) attività di studio, ricerca, progettazione, perfezionamento, formazione nel settore del trasporto pubblico e della mobilità sia per conto terzi, che in proprio e/o per il tramite di società collegate e/o controllate;
- f) acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di immobili in genere: civili, commerciali, industriali e rustici;
- g) acquisto, vendita permuta di suoli edificatori e comunque di possibile futura edificabilità, nonché di urbanizzazione e lottizzazione di aree edificatorie, sia in proprio che per conto di terzi;
- h) costruzione e ristrutturazione, con il sistema dell'appalto per conto di terzi, o con il conferimento dell'appalto a terzi, o con gestione diretta di opere edilizie ed affini, di interesse sia pubblico che privato di edifici destinati a case di civile abitazione, negozi, opifici industriali, centri commerciali e/o alberghieri nonché opere pubbliche in genere.



I.1.3. Organizzazione interna di A.P.A.M. S.p.a.

La società A.P.A.M. S.p.A. è amministrata da un Amministratore Unico. La stessa non ha personale alle proprie dipendenze, e per lo svolgimento di ogni attività finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale, si avvale della collaborazione delle risorse umane, figure professionali, di staff e dirigenti in forza alla società partecipata Apam Esercizio S.p.A., in base a quanto disposto da un contratto di servizio stipulato e vigente tra le due società alla data di approvazione del presente P.T.P.C.T.

Altri organi della società sono il Collegio Sindacale, il Revisore legale dei Conti, e l'Organismo di Vigilanza, e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

I.2 OBIETTIVI STRATEGICI DI A.P.A.M. S.P.A. IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La L. 190/2012, novellata dal D.lgs. 97/2016, ha previsto che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione". Tale prescrizione determina pertanto il coinvolgimento dell'organo amministrativo nella determinazione e valutazione degli obiettivi di prevenzione, in quanto rientranti nella programmazione strategica della Società

La Società pone in evidenza l'importanza della diffusione della cultura della prevenzione, e dell'assoluta trasparenza rispetto all'operato dell'organizzazione, quali misure principali idonee a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi.

In particolare, Apam, in un'ottica di miglioramento continuo, intende, anche per il tramite del presente documento di programmazione strategico-gestionale, perseguire i seguenti obiettivi:

- **semplificazione** e snellimento delle procedure interne, con riduzione degli oneri burocratici;
- **verifica** circa la possibilità di pubblicazione di dati ulteriori nella sezione "Società trasparente" in relazione a specifiche aree di rischio;

Per maggiori approfondimenti si rimanda al Titolo VI del presente documento, paragrafo n. VI.4.



II. TITOLO SECONDO – SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI A.P.A.M. S.P.A.

II.1 SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI A.P.A.M.

II.1.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'art. 1, co. 7 della L. 190/2012 individua nel responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto preposto alla implementazione della strategia della prevenzione della corruzione a livello decentrato, cui sono affidate le funzioni ed i compiti, specificati nella circolare del D.F.P. 1/2013 e riassunti nel P.N.A. 2013, nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013, nel P.N.A. 2016, nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017, nel P.N.A. 2018 (il quale rinvia alla Delibera A.N.A.C. n. 840 del 02.10.2018), nel P.N.A. 2019, ed infine nel P.N.A. 2022.

Al Responsabile, tra le altre, in riferimento all'art. 1 della l. 190/2012, sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e proporre lo stesso all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verificare l'efficace attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- proporre modifiche al Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione e l'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicarla entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero sulla base delle indicazioni fornite da ANAC);



Il nuovo schema di PNA 2022 inoltre ha aggiornato le indicazioni generali sulla figura del RPCT, fornendo alcune specifiche riguardanti la nomina⁹, la durata dell'incarico¹⁰ e le responsabilità ex art. 1 co. 2 e co. 14 L. n. 190/2012¹¹

In particolare, il Piano Nazionale si sofferma sulle attività svolte dal RPCT e i poteri ad esse connessi, con particolare riferimento:

- alla **vigilanza sull'attuazione da parte di tutti i destinatari delle misure di prevenzione del rischio** contenute nel PTPCT (per il monitoraggio rif. Capitolo n III.2.5);

- all'adempimento degli obblighi **in materia di trasparenza** (l'RPCT deve provvedere alla "Programmazione della trasparenza", ovvero organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nonché attuare il monitoraggio sulla effettiva pubblicazione dei dati).

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni di cui alla l. 190/2012 ha altresì attribuito al Responsabile compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi **ex D.lgs. 39/2013** (ricomprensente la verifica circa la corretta attuazione delle misure di prevenzione in materia di pantouflage).

Inoltre si deve all'ultima riforma dell'istituto del **Whistleblowing** (intervenuta con la L. 30 novembre 2017 n. 179) la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni.

Dal 25/05/2020, a seguito delle dimissioni del precedente R.P.C.T., è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e Trasparenza di A.P.A.M., la dott.ssa Pansera Maria Valeria. (d'ora in poi "Responsabile Prevenzione")

I recapiti e-mail e telefonici del Responsabile Prevenzione sono pubblicati sul SITO nella sezione "*Società Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti – prevenzione della corruzione*".

⁹ Si rileva che, non avendo Apam Spa personale dipendente, la figura del RPCT è stata individuata nella Responsabile AA.GG. E Acquisti di Apam Esercizio Spa. La scelta non è potuta ricadere su una figura dirigenziale a causa delle ridotte dimensioni Aziendali della partecipata, ed il numero limitato di soggetti ricoprenti tale incarico.

¹⁰ Per le motivazioni sopra riportate non è possibile prevedere la rotazione del RPCT.

¹¹ L'art. 1 co. 12 L. 190/2012 prevede l'imputazione di una responsabilità dirigenziale ex art. 21 D.lgs. 165/2001, e disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine in caso in cui vi sia stata condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che l'RPCT provi l'adozione delle dovute cautele (adozione PTPCT; formazione personale, vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano).



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in osservanza all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, annualmente redige una relazione indicando i risultati dell'attività svolta e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, con particolare riferimento alla gestione dei rischi, alla formazione, alla necessità di eventuali integrazioni al piano stesso o al codice etico, alle sanzioni previste nel caso di violazioni.

Tale documento, il quale svolge altresì una funzione di indirizzo in sede di aggiornamento e monitoraggio, viene pubblicato sul sito *web* dell'Amministrazione e trasmesso all'organo di indirizzo politico della stessa, oltre che all'OdV, all'OiV e al Collegio Sindacale.

L'esercizio effettivo dei poteri di programmazione, impulso, coordinamento, vigilanza ed intervento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, risulta strettamente correlato al diretto coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutti coloro, che a vario titolo partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso PNA, richiamando l'art. 8 del DPR 62/2013, prevede un "*dovere di collaborazione dei dipendenti*" nei confronti del RPCT, la cui violazione è perseguibile altresì disciplinarmente.

Tuttavia si rileva che, *non essendo presente in A.P.A.M. personale dipendente*, dirigenti o staff, si ritengono valevoli i risultati derivanti dall'attività di analisi effettuata in Apam Esercizio dal personale operante in quest'ultima, e concernenti le aree di rischio comuni alle due società, in virtù del sopraccitato contratto di servizio vigente tra le stesse.

II.2.2. L'Organo di indirizzo, i Dirigenti e i Referenti

L'***Organo di Amministrazione*** della Società ricopre un ruolo importante nel processo di gestione del rischio corruttivo, attraverso rilevanti attività, quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e ss.aa., la partecipazione all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la decisione in merito ad eventuali modifiche organizzative da apportare affinché il Responsabile della Prevenzione della corruzione possa svolgere le proprie funzioni in modo effettivo ed autonomo.

Per quanto riguarda i Dirigenti ed i Referenti, gli atti emanati nel corso del tempo da parte dell'A.N.A.C. in tema di prevenzione della corruzione, e da ultimo il PNA 2022, prevedono che, per l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, gli stessi svolgano un ruolo decisivo, e debbano essere coinvolti, oltre che nell'attività di stesura del Piano, altresì in sede di mappatura dei processi, per l'individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione.

In particolare, per quel che riguarda i ***Dirigenti***, è previsto che essi:

1) partecipino al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza;



2) forniscano le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulino specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

3) provvedano al monitoraggio delle attività per le quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, richiedendo/disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.

Per ciò che riguarda i *Referenti*, questi sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della Prevenzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo ed al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

Considerato che A.P.A.M. non ha personale alle proprie dipendenze, quest'ultima si è avvalsa della consulenza dei suddetti soggetti operanti in Apam Esercizio per l'attività di analisi delle aree ritenute maggiormente esposte a rischio corruttivo comuni alle due Società, in virtù del contratto di collaborazione a carattere continuativo vigente tra le stesse, già citato in premessa.

II.2.3.1 Collaboratori

I *Collaboratori* della Società, a qualsiasi titolo, sono tenuti sia a rispettare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento, che a segnalare disfunzioni in ordine alla attuazione della L. n. 190/2012 e le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti, oltre che a collaborare con il Responsabile della Prevenzione.

La mancata osservanza dei contenuti del Piano, al pari dei casi di violazione delle disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello Organizzativo, può dar luogo a responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e/o contabile.

II.2.4. L'Organismo Indipendente di Valutazione

All'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), è riservato un ruolo di primaria importanza in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, sia in ragione delle attribuzioni ad esso conferite ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, che di quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 che ha



previsto un rafforzamento della sinergia tra lo stesso e il Responsabile Prevenzione, in particolar modo per il raccordo tra l'adozione di misure anticorruzione e le funzioni inerenti alla misurazione e valutazione delle performance. Spetta difatti all'O.I.V. verificare, ai fini della validazione della Relazione sulle performance, che i piani triennali di prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all' anticorruzione ed alla trasparenza. L' OIV, inoltre, nello svolgimento della sua attività di controllo, può richiedere al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza informazioni e documenti ed effettuare audizioni ai dipendenti.

Infine, compito dell' OIV è il rilascio dell' Attestazione di adempimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto indicato da A.N.A.C. Tale documento certifica l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Società, delle informazioni e dei dati per i quali sussiste uno specifico obbligo di pubblicità, la quale costituisce il principale strumento per verificare l'effettiva osservanza delle prescrizioni in materia trasparenza da parte della Società ai sensi della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

Nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017 è stato previsto che, oltre che all'interno delle Amministrazioni, anche nelle Società¹², sia opportuno individuare un soggetto idoneo a svolgere tali funzioni. A tal fine ogni società deve effettuare proprie valutazioni organizzative ed attribuire tali compiti al soggetto ritenuto maggiormente idoneo, per competenza e professionalità, a svolgere tali funzioni, ovvero all'Organismo di Vigilanza.

In data 14.09.2020 con un atto dell'Amministratore Unico, è stato nominato quale nuovo Organismo indipendente di Valutazione per APAM, il dott. Gianluca Benetti, ricoprente la funzione di Responsabile delle risorse Umane e delle Relazioni Industriali nella partecipata Apam Esercizio S.p.A., in virtù del contratto di servizio vigente con A.P.A.M. e quest'ultima.

L'OIV relazionerà periodicamente in merito all'attività svolta.

II.2.5. Destinatari del P.T.P.C.T.

Il presente Aggiornamento del P.T.P.C.T. è diretto:

- all'Organo Amministrativo di A.P.A.M. S.p.A.;
- al Collegio Sindacale;

¹² Nella Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'A.N.A.C., "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", è stato previsto che anche nelle società fosse necessario individuare un soggetto idoneo a svolgere funzioni di verifica e controllo circa il corretto l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Società



- al Revisore legale dei conti;
- a tutti i consulenti e/o affidatari e/o fornitori che svolgono attività, a qualsiasi titolo, per A.P.A.M.;
- all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- ai contraenti della Società quale controparte di contratti attivi e passivi per la società stessa (locazioni immobili, compravendita immobili, cessione partecipazioni sociali, ecc.);
- a tutti coloro che a qualunque titolo si relazionino con la Società.



III. TERZO – LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.

III.1 IL P.T.P.C. E I SUOI AGGIORNAMENTI

III.1.1 Il P.T.P.C. di Apam Esercizio S.p.A. e i suoi aggiornamenti

A.P.A.M. ha adottato, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“P.T.P.C.”) per il triennio 2015-2017, quale prima attuazione della L. 190/2012, successivamente integrato con il Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità (P.T.P.C.T.).

Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. (“Primo Aggiornamento del P.T.P.C.”), adottato nel mese di gennaio 2016 e relativo al triennio 2016-2018, è stato il risultato di un complessivo riesame del “P.T.P.C.”, la cui analisi della gestione dei rischi è stata articolata nelle seguenti “macro fasi”:

1) analisi del contesto (esterno, interno, mappatura dei processi): diretta ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la Società opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno;

2) valutazione del rischio (identificazione eventi rischiosi, analisi rischio, ponderazione rischio): fase nella quale il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità e le possibili misure correttive e preventive;

3) trattamento del rischio (efficacia neutralizzazione cause del rischio, sostenibilità economica ed organizzativa misure, adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione): fase nella quale vengono individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

4) monitoraggio del P.T.P.C. e delle misure (monitoraggio del P.T.P.C. e monitoraggio sull’attuazione delle misure).



Il Secondo Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2017-2019 (“Secondo Aggiornamento del P.T.P.C.”), è stato redatto ad opera del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed è stato adottato con Delibera dell’Organo Amministrativo nel gennaio 2017.

Il Terzo Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2018-2020 (“Terzo Aggiornamento del P.T.P.C.”) è il risultato di una rivisitazione del Secondo Aggiornamento del P.T.P.C., a seguito delle novità normative intervenute nel corso del 2017, degli atti emanati dall’A.N.A.C. durante il periodo di vigenza del Secondo Aggiornamento del P.T.P.C., nonché di una valutazione in merito all’attuazione delle misure di prevenzione previste nel Secondo Aggiornamento medesimo.

Il Quarto Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2019-2021 (“Quarto Aggiornamento del P.T.P.C.”), adottato dalla Società nel mese di gennaio 2019, è stato il risultato di una generale rivisitazione del Terzo Aggiornamento del P.T.P.C. a seguito di importanti novità normative intervenute nel corso del 2018 e dei conseguenti adempimenti adottati dalla Società, in particolar modo in materia di trattamento dei dati personali, di amministrazione digitale e di prevenzione del fenomeno di riciclaggio.

Il Quinto Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2020-2022 (“Quinto Aggiornamento del P.T.P.C.”), adottato dalla Società nel mese di gennaio 2020, è stato il risultato di una generale rivisitazione del Quarto Aggiornamento del P.T.P.C. a seguito di importanti novità normative intervenute nel corso del 2019, nonché di una valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione ivi contenute.¹³

Il Sesto Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2021-2023, è stato il risultato di una generale rivisitazione del Quinto Aggiornamento del P.T.P.C., a seguito delle novità normative intervenute nel corso del 2019-2020, nonché di una valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione previste dal Quinto Aggiornamento del P.T.P.C.¹⁴

Il **Settimo Aggiornamento del P.T.P.C.**, relativo al triennio 2022-2024, è stato il risultato di una generale rivisitazione del Sesto Aggiornamento del P.T.P.C., dalla quale tuttavia non sono derivati grandi stravolgimenti contenutistici. Difatti, il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sull’aggiornamento del PNA 2019, limitandosi a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano, dovendosi pertanto considerare il suddetto PNA, in cui sono state raccolte con un importante intervento di semplificazione, tutte le indicazioni fino a quel momento elaborate dalla stessa ANAC per l’applicazione della normativa in

¹³Per la redazione del Quinto Aggiornamento del P.T.P.C. si è preso atto delle indicazioni fornite dal P.N.A. 2019 e dai relativi allegati. In tale documento è stato previsto un approccio metodologico qualitativo circa la valutazione del rischio (a differenza del precedente quantitativo) l’adeguamento al quale, pur essendo stato approfondito dai Referenti, è stato demandato, come previsto dalla normativa, al successivo aggiornamento del P.T.P.C.

¹⁴Come prescritto dal P.N.A. 2019, per la redazione del Sesto Aggiornamento del P.T.P.C., si è provveduto ad adottare un approccio metodologico qualitativo per quanto attiene alla valutazione del rischio, identificato, comunque, nella distinzione fra il *risk assessment* ed il *risk management*.



materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ancora attuale. Dal punto di vista strutturale, il documento è stato modificato in recepimento agli orientamenti forniti dall'Autorità¹⁵ nel febbraio 2022, e presenta un preciso ordine logico sistematico di trattazione delle varie tematiche, con la finalità di rendere tale strumento, oltre che più conciso, maggiormente fruibile ed accessibile, in termini di comprensione, ad un novero di destinatari eterogeneo, in particolar modo ai "non addetti ai lavori".

Il presente **Ottavo Aggiornamento del P.T.P.C.**, relativo al triennio 2023-2025, è il risultato di una generale rivisitazione del Settimo Aggiornamento del P.T.P.C. il quale ha recepito le indicazioni fornite dal PNA 2022, in consultazione dal 16 novembre 2022, e formalmente approvato e pubblicato in data 17/01/2023. Tra i temi oggetto di aggiornamento e specifico approfondimento si segnalano:

- il rafforzamento dell'antiriciclaggio;
- l'identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici;
- la mappatura dei processi;
- l'istituto del pantouflage;
- i contratti pubblici e rischi legati ai fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le attività inerenti alla gestione della complessa attività di prevenzione della corruzione per la Società sono state poste in essere, anche per il presente Aggiornamento del P.T.P.C., dal Responsabile Prevenzione con l'ausilio dei soggetti individuati a tal fine.

Poiché A.P.A.M. non ha personale alle proprie dipendenze, la stessa nella programmazione e nell'attuazione delle attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, finalizzate al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, degli obblighi in materia di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, dei principi e delle regole di cui al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, e di ogni altra previsione di cui alla L. 190/2012, si avvale della collaborazione di soggetti operanti in Apam Esercizio, in virtù di un contratto di servizio stipulato con quest'ultima.

La **TAVOLA 1** riporta l'indicazione dei soggetti responsabili delle diverse fasi di elaborazione, aggiornamento ed attuazione del presente Aggiornamento del P.T.P.C. di A.P.A.M. .

¹⁵“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvate dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022

TAVOLA 1

FASE	ATTIVITÀ	SOGGETTI RESPONSABILI
Elaborazione ed aggiornamento del P.T.P.C.	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano in aggiornamento del precedente adottato	Responsabile Prevenzione Organismo di Vigilanza Organismo Indipendente di Valutazione
	Individuazione del contenuto degli aggiornamenti del P.T.P.C.	Responsabile Prevenzione Organismo di Vigilanza Organismo Indipendente di Valutazione Referenti
	Redazione del P.T.P.C. ed aggiornamenti successivi.	Responsabile Prevenzione
Valutazione/ Adozione del P.T.P.C.T e successivi aggiornamenti.	Valutazione/Adozione del P.T.P.C. aggiornato Valutazione e/o Adozione dei successivi aggiornamenti del P.T.P.C.	Organo Amministrativo Collegio Sindacale Organismo di Vigilanza Organismo Indipendente di Valutazione
Monitoraggio del P.T.P.C.T sull'attuazione delle misure oggetto di aggiornamento	Attività di monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure previste nell' Aggiornamento del P.T.P.C., sull' adempimento degli obblighi di trasparenza (pubblicazione dei dati) e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione.	Responsabile Prevenzione/ Responsabile Trasparenza Referenti per quanto di competenza Collegio Sindacale per quanto di competenza Revisore Legale dei Conti per quanto di competenza Organismo di Vigilanza per quanto di competenza Organismo Indipendente di Valutazione

Il presente Aggiornamento del P.T.P.C.T. sostituisce il precedente, rappresentando quindi l'unico strumento organizzativo interno alla Società in materia di prevenzione della corruzione, unitamente al Modello Organizzativo 231/2001, e al Codice Etico e di comportamento aziendale, nella loro versione più aggiornata, la quale risulta pubblicata sul sito internet istituzionale.



III.2 ELABORAZIONE DEL SETTIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T. DI APAM ESERCIZIO S.P.A.

III.2.1. Il Modello del "Risk Management"


Il processo di elaborazione del P.T.P.C.T. 2022-2024, come per gli scorsi anni, si è ispirato ai modelli aziendalisti di "risk management"¹⁶, secondo i principi guida e le indicazioni metodologiche dell'ANAC previste dall'Allegato 1 al P.N.A. 2019, il quale fornisce importanti indicazioni per il miglioramento del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", articolando il processo in quattro macrofasi (FIGURA 3):

- I FASE - ANALISI DEL CONTESTO
- II FASE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- III FASE - TRATTAMENTO
- IV FASE - MONITORAGGIO E RIESAME

Tenuto conto che in A.P.A.M. non è presente personale dipendente, le attività di analisi, mappatura, valutazione e trattamento del rischio, oltre che di monitoraggio, sono state effettuate con la collaborazione dei Dirigenti e Responsabili della partecipata Apam Esercizio, posti a presidio delle aree maggiormente esposte a rischio corruttivo in funzione di un contratto di servizio vigente tra le due Società (in virtù della peculiarità dell'attività di A.P.A.M., nel presente documento sono state fatte oggetto di indagine le sole aree comuni a quest'ultima).

¹⁶Gli allegati 1 e 6 del P.N.A. 2013 trattano, specificatamente, della gestione del rischio individuando, quali principi su cui basare l'analisi, quelli desunti dai Principi e dalle Linee Guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), del Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Il P.N.A. 2016 ha confermato l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, e nei successivi aggiornamenti. Le Linee Guida A.N.A.C. 2017 indicano che, per quanto attiene alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, non vincolante, contenuta nel P.N.A. 2016, nonché nei principi e nelle Linee Guida UNI ISO 37001:2016. Il documento UNI ISO 37001:2016 fornisce indicazioni utili sulle misure adottabili per la prevenzione ovvero la gestione del fenomeno corruttivo, ancorché non del tutto eliminabile.

FIGURA 2: IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (PNA 2019)



III.2.2. I Fase - Analisi del Contesto

La prima fase, definita "[Analisi del contesto](#)", permette di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via della specificità dell'ambiente in cui opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi consente di valutare due contesti:

- **analisi del contesto esterno**: l'obiettivo è quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'organizzazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno (il territorio di riferimento, le relazioni, le possibili influenze con i portatori o con i rappresentanti di interessi esterni) e possano, inoltre, condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione; è necessario selezionare le informazioni più rilevanti ai fini dell'identificazione ed analisi dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche;
- **analisi del contesto interno**: si considerano gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio della corruzione ed è utile per evidenziare il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità dell'organizzazione; l'obiettivo è analizzare tutta l'attività svolta, identificando le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Tale analisi si compone delle seguenti fasi:
 - a) valutazione della struttura organizzativa** al fine di capire come l'articolazione interna possa influenzare il profilo di rischio della Società;
 - b) mappatura dei processi**: consente di individuare e rappresentare le attività svolte dall'organizzazione con carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Essa si compone delle seguenti fasi:
 - **identificazione dei processi**: l'obiettivo è ottenere un elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, saranno accuratamente descritti ed esaminati;
 - **descrizione dei processi**: rilevante per comprendere in modo dettagliato le modalità di svolgimento dei processi, identificando gli elementi funzionali alla descrizione dei processi (descrizione, attività che lo compongono, responsabilità dei processi e soggetti che svolgono le attività) e gli ambiti di attività (aree a rischio);
 - **rappresentazione dei processi**: può essere utilizzata una rappresentazione grafica attraverso diagrammi di flusso oppure sotto forma tabellare;
 - **modalità di realizzazione della mappatura dei processi**: è indispensabile per la formulazione di misure di prevenzione ed incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio, rappresentando un'attività di sintesi ed unione rispetto alle fasi precedentemente individuate.

III.2.2.1 Il Contesto Esterno

Ai fini della predisposizione del presente Aggiornamento del P.T.P.C., per quanto concerne l'analisi del **Contesto esterno**, si è tenuto conto dei seguenti documenti:

- a. "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2020)", il quale contiene approfondimenti sulla situazione della criminalità sul territorio nazionale, analizzando per contesti regionali e provinciali, l'andamento della delittuosità derivante dall'operatività di organizzazioni di tipo mafioso e sodalizi di matrice straniera, e che rappresenta la Regione Lombardia, nel 2020, anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, la Regione in cui è stato registrato il maggior numero di atti intimidatori agli amministratori locali, oltre che importanti operazioni di riciclaggio e reimpiego di ingenti proventi criminali in molteplici settori economici.
- b. "Relazione dell'Osservatorio Permanente sulla Legalità "del Comune di Mantova (Anno 2021)", la quale contiene una raccolta di dati riguardanti le forme di criminalità organizzata tradizionali ed emergenti registrate sul territorio del Comune di Mantova, sulla base delle attività investigative svolte e delle operazioni messe in atto dalle forze dell'Ordine sul territorio, e rende atto delle attività e delle iniziative poste in essere a livello Provinciale, al fine di diffondere la cultura della legalità e delle buone pratiche in materia anticorruzione.
- c. "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare", documento redatto da ANAC, il quale partendo da un'analisi dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel triennio 2016-2019 sul territorio nazionale, aventi ad oggetto reati di corruzione, ha permesso di tracciare un quadro inerente alla dinamica corruttiva caratterizzante il settore della Pubblica Amministrazione, evidenziandone l'incidenza da un punto di vista geografico e settoriale, nonché in riferimento alle modalità concrete di realizzazione del fenomeno corruttivo.¹⁷
- d. "Relazione annuale 2021" presentata dall'A.N.A.C. alla Camera dei Deputati il 23.06.2022, nella quale è stata illustrata l'attività svolta dall'Autorità nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 in un contesto particolarmente difficile per il Paese, soprattutto per l'emergenza pandemica da Covid-19. In particolar modo, A.N.A.C., ha evidenziato come il significativo processo di riforma, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il superamento della crisi conseguente all'emergenza sanitaria, soprattutto nel settore dei contratti pubblici, ha messo in luce la necessità che le misure semplificatorie e

¹⁷Affidamenti diretti non consentiti, indizione di bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, abuso procedure d'urgenza, ovvero, quale contropartita del *pactum sceleris* l'offerta di un posto di lavoro, attraverso l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto.

acceleratorie adottate non facciano venir meno i presidi di legalità già esistenti sul versante trasparenza, ma che alle stesse si accompagnino adeguati contrappesi atti a consentire il controllo, anche diffuso, sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

- e. **'Relazione della Corte dei Conti della Lombardia - inaugurazione dell'anno giudiziario 2022:** da un esame della giurisprudenza della Corte dei Conti emerge che le casistiche prevalenti riguardano danni erariali cagionati da provvedimenti illegittimi adottati da amministratori pubblici.
- f. **Rapporto Transparency:** nel 2021 l'indice del livello di corruzione percepita nel settore pubblico, presentato a gennaio 2022, vede l'Italia al 42° posto della classifica di 180 paesi nel mondo.

Degli esisti dell'analisi del contesto esterno, stante la presenza di sodalizi malavitosi operanti entro il territorio mantovano, i cui sbocchi criminali tenderebbero ad interessare anche il settore degli appalti pubblici, particolare rilevanza è stata data, ai fini della predisposizione del presente Aggiornamento del P.T.P.C., agli strumenti preventivi contenuti nell'area dedicata ai "contratti pubblici", con l'intento di attenuare all'interno di tale area l'incidenza di fattispecie criminose nonché di condotte corruttive a danno della Società, soprattutto considerando che le azioni di semplificazione e celerità richieste nell'adozione delle misure del PNRR, ed introdotte nel 2022 con i vari decreti, aumentano il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Infatti, l'ingente flusso di denaro messo a disposizione per la realizzazione di nuovi investimenti e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di diversi interventi, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, per evitare che i risultati del provvedimento emergenziale vengano vanificati dall'insinuarsi di eventi corruttivi. Giova ricordare che i decreti semplificazioni non hanno previsto abrogazione della precedente normativa in materia di contratti pubblici, ma hanno introdotto deroghe temporanee, destinate a decadere con l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, prevista in primavera 2023.

Particolare attenzione, inoltre, è stata data alla gestione del rischio correlato al riciclaggio di proventi illeciti, adeguando il sistema preventivo, anche alla luce del D.Lgs. 90/2017, modificante il pregresso D.Lgs. 231/2007.

In termini di valutazione del "contesto esterno", si rileva che sino al primo trimestre 2022 è perdurato lo stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del **Virus Covid-19**, in atto dall'inizio del 2020.

Tale fenomeno, oltre ad aver dato luogo a ***rischi prettamente biologici*** - ha avuto risvolti diretti anche in altri ambiti non specificatamente sanitari, dando luogo a ***rischi ambientali*** (scorretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuale - D.P.I.), ***rischio di fenomeni corruttivi***



e di malversazioni, in virtù delle manovre economiche adottate dallo Stato dirette ad attenuare gli effetti della crisi, quali, ad esempio la previsione di contributi.

Poiché la *diffusione della pandemia* ha determinato un ampliamento della sfera dei rischi verificabili all'interno del contesto aziendale, si è resa necessaria la predisposizione di specifiche misure preventive volte a contenere le specifiche rischiosità discendenti dalla diffusione della pandemia, le quali sono riportate nel Modello 231 della società (in un'ottica di gestione e prevenzione, la Società partecipata Apam Esercizio si è dotata a partire dal 13.03.2020 di un Protocollo comportamentale anti Covid-19, il quale viene costantemente aggiornato in relazione alle prescrizioni di nuova emissione in materia).

Anche gli effetti derivanti *eventi bellici determinati dal conflitto tra Russia e Ucraina*, iniziati nel febbraio 2022 e ancora in atto al momento della redazione del presente Piano, meritano di essere presi ad oggetto di analisi. Difatti, le pesanti ripercussioni economiche, accusate su scala globale, derivanti dal suddetto conflitto, rischiano di favorire il nascere di situazioni in cui possano di fatto agevolmente annidarsi forme di illecito.

In particolare, considerato l'aumento generalizzato e spropositato dei costi, interessanti sia l'energia elettrica che le materie prime, aumenta il rischio dell'integrazione di fattispecie criminose, tra le quali quella **del rialzo e ribasso dei prezzi fraudolenti sul pubblico mercato**, quale effetto di una strumentalizzazione dell'attuale contingenza, al fine di trarne un ingiusto profitto.

III.2.2.2. Il Contesto Interno

a) La struttura organizzativa

Per quanto attiene al **CONTESTO INTERNO**, si rimanda per economia espositiva alla Parte Generale del Modello 231 adottato dalla Società. Come indicato nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, e ribadito dal PNA 2022, l'aspetto centrale dell'analisi di quest'ultimo, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura ed alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste nell'individuazione dei singoli processi organizzativi, ed è volta ad esaminare gradualmente l'intera attività svolta al fine di individuare le aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Degli esiti dell'analisi del contesto esterno ed interno APAM ha provveduto a mappare i processi configurabili all'interno della stessa, considerata la peculiarità della sua organizzazione, ovvero l'assenza di personale alle proprie dipendenze, analizzando quelli da ritenersi esposti a maggior



rischio corruttivo, avvalendosi nello svolgimento di tali attività di personale operante all'interno della partecipata Apam Esercizio, in virtù del contratto di servizio vigente tra le due Società. (rif. All. 1 – TAVOLA DALLA N. 3 ALLA N. 27)

b) La mappatura dei processi

Il P.N.A. 2013 definisce il "processo" come l'insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e trasferisce valore al fruitore del servizio (utente). Per "mappatura dei processi" si intende, quindi, la complessa attività con cui si è proceduto all'individuazione dei processi, delle fasi in cui essi si articolano e dell'area societaria responsabile di ciascuna fase.

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: ***identificazione – descrizione – rappresentazione delle aree di rischio***

1. L'identificazione delle aree di rischio

La fase di identificazione delle aree a rischio consta nella definizione di un elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione, da aggregarsi nelle così dette **aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi).

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche :

- le "**aree di rischio generali**" intervengono in maniera trasversale sull'intera organizzazione, e risultano idonee ad incidere sull'intero sistema di prevenzione della corruzione;
- le "**aree di rischio specifiche**", riguardano la singola organizzazione, e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte

La seguente TAVOLA 2 riporta le Aree di Rischio, **generali e specifiche**

TAVOLA 2

AREA A)	A)2 Incarichi e nomine
AREA B)	Contratti pubblici
AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, permessi, concessioni)
AREA D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi, sussidi, vantaggi economici)
AREA E)	Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in <i>Joint Ventures/ ATI</i>)
AREA F)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali
AREA G)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)
AREA H)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e mantenimento dello stesso
AREA I)	Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio di trasporto
AREA J)	Gestione dei contratti di vendita e delle concessioni con Clienti Pubblici e Privati
AREA L)	Affari Legali e Contenzioso
AREA M)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA N)	Gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio Sindacale e con l'Organo di Revisione dei Conti
AREA O)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti
AREA P)	Gestione pratiche di risarcimento danni
AREA U)	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/2006
AREA V)	Gestione sistema informatico
AREA Y)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

III.2.3. II Fase - Valutazione del rischio

La seconda fase, definita di "Valutazione del rischio", strumento fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione dei fenomeni corruttivi, è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui, in relazione alle aree funzionali dell'organizzazione, esso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, valutandone la probabilità di verificazione ed al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive da adottare.

Lo stesso si compone di tre momenti:

- 1) identificazione degli eventi rischiosi**
- 2) analisi del rischio**
- 3) ponderazione del rischio**

III.2.3.1 L'Identificazione degli eventi rischiosi

L' identificazione degli eventi rischiosi: necessaria per verificare quali eventi di natura corruttiva potrebbero, anche solo potenzialmente, verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza della Società (nel presente piano è stato utilizzato il "processo" e, per ognuno, un "sub processo", inteso come singola attività operativa)

Per tale identificazione è necessario:

- a) definire l'oggetto di analisi** individuando l'unità di riferimento oggetto di valutazione;
- b) utilizzare tecniche di identificazione e fonti informative** per procedere con l'individuazione degli eventi rischiosi;

Le tecniche di identificazione selezionate per il presente Aggiornamento del P.T.P.C. sono state: analisi di documenti e banche dati, interviste/incontri con i Referenti della Società partecipata Apam Esercizio, per le singole aree di rischio da ritenersi comuni ad entrambe le Società, analisi di pregressi episodi di *maladministration* (riguardanti anche Società con organizzazione simile a quella di APAM), *workshop* e *focus group*, confronti con società simili.

Le fonti informative selezionate per il presente Aggiornamento del P.T.P.C. sono state: risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, risultanza dell'analisi della mappatura del rischio, analisi di eventuali casi giudiziari o di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nella Società o in altre con organizzazione simile, in un'ottica di confronto, le risultanze delle attività di monitoraggio svolte dal



Responsabile e dalle altre strutture di controllo interno, incontri con i responsabili ed il personale della Società della partecipata a conoscenza dei processi e delle relative criticità, fatti oggetto di eventuali segnalazioni ricevute;

c) individuare e formalizzare i rischi attraverso una rappresentazione grafica, riportando per ogni processo di analisi (anche in formato tabellare), la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi;

L'identificazione e formalizzazione dei rischi è avvenuta tramite la predisposizione delle **Tavole 3-27** del presente Aggiornamento del P.T.P.C.

III.2.3.2 L'analisi del rischio

L'obiettivo dell'analisi del rischio è quello di esaminare in modo più specifico gli eventi rischiosi identificati nella precedente fase, in modo da individuare il livello di esposizione al rischio delle singole attività e dei relativi processi.

Per ciascuna area sensibile (ritenuta a rischio di violazioni) si è stimato il valore della probabilità (*livello di realizzazione del rischio*) ed il valore dell'impatto (*conseguenze che il rischio produce*) sulla base di appositi criteri che il P.N.A. 2019 definisce "*fattori abilitanti*", ossia fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, in modo da ottenere il livello di esposizione al rischio.

In seguito, è stata effettuata una stima circa il grado di esposizione di ognuna al rischio corruttivo, mediante la formulazione di un giudizio sintetico motivato espresso da parte dei Responsabili delle unità organizzative coinvolte nel processo¹⁸, per ciascuna area di competenza (*approccio qualitativo*), al fine di fornire evidenze oggettive a supporto;¹⁹

Tramite tale modalità è stato possibile pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio per ciascuna area.

¹⁸Considerato che A.P.A.M. non ha personale alle proprie dipendenze, tali attività sono state svolte da personale dipendente della partecipata Apam Esercizio, in virtù del contratto di servizio vigente tra le due Società.

¹⁹Tale approccio "valutativo qualitativo", è andato a sostituirsi al precedente adottato, che prevedeva la quantificazione del rischio in termini numerici sulla base di analisi statistiche e/o matematiche. Tenuto conto che l'approvazione del P.N.A. 2019 è avvenuta in data 21.11.2019, e che il medesimo prevedeva l'adozione graduale della metodologia qualitativa per la valutazione del rischio da attuarsi entro l'emissione del Piano 2021-2023, la Società ha recepito le indicazioni di cui al P.N.A. 2019 con il Sesto aggiornamento.



<i>Indici di valutazione della probabilità</i>	<i>Indici di valutazione dell'impatto</i>
<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità - rilevanza esterna - complessità del processo - valore economico - frazionabilità del processo - controlli 	<ul style="list-style-type: none"> - impatto organizzativo - impatto economico - impatto reputazionale - impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Per quanto concerne **la probabilità**, in riferimento a ciascun sub processo ed evento rischioso, ad ogni fattore risulta associata una domanda con una serie di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di quantificare ciascun fattore con un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento corruttivo, si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo è 1 (evento improbabile), e il valore massimo è 5 (evento altamente probabile).

VALORE	PROBABILITA'
0	Nessuna probabilità
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile



Per quanto concerne *l'impatto*, in riferimento a ciascun sub processo ed evento rischioso, ad ogni modalità è dedicata una sola domanda, con una serie di risposte predeterminate. Come per il fattore della probabilità, anche per quello dell'impatto, alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a ciascuna delle modalità di impatto un valore numerico. La gravità dell'impatto di un evento corruttivo si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo è 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).

VALORE	IMPATTO
0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

La valutazione complessiva del rischio, è stata quindi determinata dal prodotto tra probabilità e impatto, con un valore massimo di esposizione al rischio pari a 25. Si è poi provveduto all'elaborazione di un valore sintetico finale da attribuire alla probabilità e all'impatto, utilizzando una scala di valori, facente capo ad una Matrice del rischio, che identifica 5 diversi livelli di rischio, catalogate secondo il valore ottenuto : *"basso"* - *"medio-basso"* - *"medio"* - *"medio alto"* - *"alto"*, (il livello massimo di esposizione al rischio pertanto sarà pari ad *"alto"*).

Ciò ha portato all'identificazione del livello di rischio complessivo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri di cui alla **FIGURA 3**.

FIGURA 3– MATRICE DEI RISCHI: LA RELAZIONE TRA PROBABILITÀ ED IMPATTO

		PROBABILITÀ'		
		BASSO	MEDIO	
IMPATTO	BASSO	Basso	Medio - Basso	
	MEDIO	Medio – Basso	Medio	
	ALTO	Medio	Medio - Alto	

Legenda Rischio:

Rischio basso	La probabilità di accadimento è rara e l’impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto alcun intervento immediato.
Rischio Medio-Basso	L’accadimento dell’evento è probabile, e l’impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e sono mitigabili, mediante un trattamento programmato nel lungo termine
Rischio Medio	L’accadimento dell’evento è più che probabile o già verificatosi, e l’impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e sono mitigabili mediante un trattamento programmato nel breve termine (entro 1 anno)
Rischio alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente, l’impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti seri, e il trattamento deve essere immediato, o definito nel breve periodo (entro 6 mesi)

La metodologia seguita per la valutazione delle aree di rischio come sopra descritta, consente di inquadrare il rischio intrinseco di ciascun processo in assenza di misure di contrasto, individuando, al contempo, la relativa priorità di trattamento.

III.2.3.3 La ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio, è individuare le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, tenendo conto delle misure preventive adottate dall'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera. Come previsto dal P.N.A. 2019 deve sempre essere valutato il "rischio residuo", che rimane anche dopo l'attuazione delle misure previste in quanto può comunque verificarsi che, con un accordo collusivo tra due o più soggetti, le misure previste possano essere aggirate.

A seguito dell'attività di analisi, è possibile distinguere tre tipologie di rischi verificabili, con soglie di accettabilità o non accettabilità, e dai quali deriva o meno la necessità di porre in essere (definendone le tempistiche) un intervento correttivo nel trattamento:

- **Rischi prioritari:** manifestano sia una elevata probabilità di accadimento sia un elevato impatto, la cui trattazione è da considerarsi urgente al fine di ridurre, mediante l'adozione di idonee misure preventive, le possibilità di una loro configurazione.
- **Rischi moderati:** presentano una elevata probabilità o un elevato impatto, ma non entrambe le caratteristiche. Si tratta di categorie di rischi che richiedono l'individuazione e l'adozione di misure specifiche di contenimento del fenomeno corruttivo, senza tuttavia essere connotate da urgenza.
- **Rischi minori:** hanno una bassa probabilità di accadimento e un basso impatto. Si tratta di rischi c.d. accettabili o trascurabili, per i quali non si ritiene necessaria l'individuazione di misure specifiche anticorruzione.

Le **TAVOLE DA 3 A 27 (All. 1)** riepilogano i risultati della valutazione; in particolare:

- 1) nella colonna "*Area Rischio*" è stata individuata l'area di rischio e il relativo processo e *sub* processi sensibili;
- 2) nella colonna "*Identificazione del rischio*" è stata individuata la descrizione dell'evento;
- 3) nella colonna "*Analisi*":
 - o la prima colonna riporta il valore medio della probabilità di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
 - o la seconda colonna riporta il valore medio dell'impatto di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
 - o la terza colonna riporta la valutazione complessiva del rischio in termini qualitativi, mediante determinazione del relativo livello, determinata dal prodotto tra i due precedenti valori.
 - o la quarta colonna riporta le "*Misure Specifiche – Tempistiche – Monitoraggio*" previste per la prevenzione del rischio; con riferimento alla tematica delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, si è proceduto ad individuare sia misure generali sia ulteriori misure specifiche secondo quanto si tratterà nei successivi Titolo IV e Titolo V;

le "Tempistiche", hanno l'obiettivo di specificare per ogni misura la tempistica di adozione della stessa;

il "Monitoraggio" specifica, per ogni misura, la frequenza dell'attività di monitoraggio, ovvero di controllo sull'effettiva adozione ed attuazione della misura;

- o la quinta colonna riporta l'indicazione del/i responsabile/i per l'attuazione delle misure specifiche.

III.2.4. III Fase - Trattamento del rischio

La terza fase è quella del "Trattamento del rischio" che prende avvio nel momento in cui è necessario stabilire se le procedure, i sistemi ed i controlli già esistenti siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, in caso negativo, se si ritiene necessario procedere all'individuazione di eventuali correttivi e misure preordinate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Tale attività si compone di due fasi:

- **individuazione delle misure**: si rende necessario verificare pertanto la presenza di misure preventive, la loro adeguatezza a neutralizzare i fattori abilitanti i rischi individuati, e la loro sostenibilità economica, adattando le stesse alle caratteristiche specifiche dell'Organizzazione;
- **programmazione delle misure** si rende necessario, prevedere delle tempistiche di attuazione delle misure, individuare le responsabilità connesse alla suddetta, e svolgere il monitoraggio per verificare che le stesse soddisfino i valori attesi.

Con il termine misure, si intendono sia quelle "general", che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera organizzazione, sia le "misure specifiche" che incidono sui singoli problemi individuati dopo la fase di analisi del rischio, e che interessano particolarmente, in quanto rispondono all'esigenza di personalizzare la propria strategia di prevenzione, rendendola maggiormente efficace. (rif. Titolo IV e Titolo V).

III.2.4.1 Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione finalizzate all'individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenire, ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di analisi.

La società in tale fase è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati.

Le suddette misure devono avere taluni requisiti, in primis, devono essere concretamente realizzabili, avendo cura di contemperare nella loro individuazione anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili e si rende inoltre necessario prevedere scadenze ragionevoli secondo le risorse disponibili e le priorità rilevate.

Le misure si distinguono in generali e specifiche: “[...] **“le misure generali”** si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente, mentre le **“misure specifiche”** si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente”.

Per l’elenco delle misure, generiche e specifiche, adottate e attuate da APAM, si rimanda al titolo IV e V del presente documento.

III.2.5. IV Fase - Monitoraggio e Riesame

III.2.5.1 Monitoraggio e Riesame

Il P.N.A. 2019 prevede che le fasi di monitoraggio e di riesame periodico siano fondamentali nella gestione del rischio, in quanto si può verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione ed il funzionamento del processo, apportando, ove necessario, tempestivamente i correttivi che si rendessero necessarie. Monitoraggio e riesame sono attività distinte se pur collegate tra loro:

- il **“monitoraggio”** è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Il PNA 2022 definisce il monitoraggio una *fase di fondamentale importanza* per il successo di sistema di prevenzione e corruzione, in quanto gli esiti dello stesso dovrebbero costituire il fondamentale punto di partenza per la progettazione futura delle misure di prevenzione, in un’ottica di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio, in quanto rileva il grado di aderenza della Società alle prescrizioni contenute nel Piano, valutando anche la concreta attuabilità e sostenibilità delle misure previste. Dei risultati del monitoraggio è stato dato conto nella Relazione annuale del RPCT per l’anno 2022, di cui all’art. 14 co. 2 L. n. 190/2012, la quale risulta pubblicata sul sito di A.P.A.M. nell’apposita sezione in Società Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – Relazione annuale del RPCT (rif. Paragrafo III.2.5.2);



- il “*riesame*” è l’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Considerato che A.P.A.M. non ha personale dipendente, e che le attività amministrative sono operativamente svolte dal personale della partecipata Apam Esercizio, in funzione di un contratto di servizio stipulato tra le due Società che ha in tal senso statuito, ed in vigore alla data di emissione del presente piano, viene confermata anche nel presente Aggiornamento la facoltà del Responsabile Prevenzione di richiedere, in qualsiasi momento, ai Dirigenti e/o ai Responsabili degli uffici competenti della partecipata le informazioni e i dati relativi a determinati settori di attività, ovvero delucidazioni scritte e/o verbali su comportamenti che possono integrare, anche potenzialmente, ipotesi di corruzione e di illegalità. Il Responsabile Prevenzione può inoltre monitorare, anche a campione, i rapporti tra A.P.A.M. ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti. Egli può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.

III.2.5.2 Indirizzi per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Relazione annuale del Responsabile Prevenzione

Ai sensi della L. 190/2012, l’aggiornamento del P.T.P.C. deve avvenire con cadenza annuale e deve tener conto, di eventuali mutazioni del quadro normativo ed organizzativo, dell’emersione di ulteriori rischi, a seguito dell’attività di valutazione, non considerati nel precedente Aggiornamento del P.T.P.C., e della relazione annuale del Responsabile Prevenzione che sintetizza l’attività di monitoraggio effettuata.

Eventuali aggiornamenti o cambiamenti all’assetto societario, che non abbiano conseguenze impattanti sull’attuazione del presente Aggiornamento del P.T.P.C. e delle misure in esso previste, saranno comunicate sul SITO e saranno oggetto di successivo aggiornamento annuale. La procedura per l’aggiornamento sarà la stessa seguita per i precedenti P.T.P.C.,

Il Responsabile Prevenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012, deve redigere annualmente una propria Relazione recante i risultati dell’attività svolta secondo i modi, i tempi ed i contenuti individuati dall’A.N.A.C.

Per l’anno 2021 A.N.A.C., con Comunicato del Presidente del 17 novembre 2021, ha prorogato al 31 gennaio 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale per l’anno 2021²⁰. Il Responsabile Prevenzione della Società ha provveduto entro i

²⁰Per l’anno 2020, A.N.A.C., con Comunicato del Presidente del 02 dicembre 2020, aveva prorogato al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale, a causa della contingente emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus Covid-19.



termini e con le modalità indicati da A.N.A.C. alla pubblicazione di tale documento, notiziando il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza e l'O.I.V.

III.2.5.3 Internal Auditing

L'attività di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure previste nel presente aggiornamento del P.T.P.C.T. può avvenire a campione ad opera del Responsabile della Prevenzione. In riferimento all'oggetto del contratto di servizio in essere con la società Apam Esercizio, il quale prevede che la prima possa avvalersi per l'esercizio delle attività amministrative di personale di quest'ultima, il servizio di Internal Auditing dell'Ufficio Sistema Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza della Società partecipata, è tenuto a collaborare con il Responsabile della Prevenzione di APAM per le attività di monitoraggio e di verifica previste dal presente P.T.P.C.T., Le verifiche coinvolgeranno il personale dipendente di Apam Esercizio . Per quanto qui di competenza, verranno prese ad oggetto di analisi i risultati delle attività di verifica Auditing riguardanti le aree di rischio comuni alle due Società (gli Audit di Apam Esercizio Spa si sono conclusi nel mese di gennaio 2023, e l' RPCT ha provveduto a relazionare sugli stessi).



IV. - TITOLO QUARTO – LE MISURE GENERALI DI A.P.A.M. SPA FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IV.1. LE MISURE GENERALI ADOTTATE DA APAM ESERCIZIO S.P.A.

La richiamata normativa in materia di anticorruzione prevede misure finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, che sono da considerarsi come obbligatorie anche per A.P.A.M. S.P.A.. Trattasi di misure di carattere generale che si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso. Di seguito, si procede con l'enucleazione delle stesse.

IV.1.1. *Trasparenza*

La trasparenza è il principio cardine sul quale si fonda il sistema di prevenzione della corruzione. Si rinvia a quanto previsto dal Titolo VI del presente documento.

IV.1.2. *Codice Etico e Modello Organizzativo 231/2001*

L'adozione del Codice Etico, rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale del piano triennale per la prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti.

A.P.A.M., in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, ha adottato un proprio **Codice Etico** già a partire dal 24.11.2014, il quale è stato oggetto di revisione e aggiornamento (l'ultimo nel 2021), anche alla luce delle nuove "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.²¹

²¹ Tali linee guida hanno fornito indirizzi interpretativi utili per la predisposizione dei Codici, tra gli altri, altresì alle Società partecipate, per permettere a queste ultime di tradurre le



Il Codice etico così revisionato da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, previo nulla osta dell'Organismo di Vigilanza, è stato sottoposto al vaglio dell'Amministratore Unico, ed approvato dallo stesso con propria determinazione in data 12 febbraio 2021.

La Società è inoltre dotata di un proprio *Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001*, dal 24 novembre 2014, oggetto nel corso del 2020 ad un aggiornamento, alla luce delle nuove prescrizioni normative in materia, le quali hanno aggiunto nuove fattispecie criminose nella lista dei reati presupposto²²

Il Modello così aggiornato, sottoposto all'Organismo di Vigilanza, il quale ne ha condiviso i contenuti, è stato formalmente approvato dall'Amministratore Unico con propria determinazione del 30.01.2023.

Il presente Aggiornamento del P.T.P.C. conferma come misura di prevenzione della corruzione, la necessità di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione di tali documenti, nonché il costante rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Per garantire tali obiettivi, i documenti sono stati diffusi mediante i mezzi divulgativi ritenuti maggiormente idonei ed efficaci (rete intranet, pubblicazione sul SITO, consegna ai nuovi dipendenti in fase di assunzione).

prescrizioni generiche contenute nel Codice Nazionale, in prescrizioni specifiche rispondenti alla propria realtà organizzativa, per meglio conseguire gli obiettivi di trasparenza e legalità ai quali tale documento risulta asservito. In recepimento delle nuove prescrizioni, si è intervenuti sulla struttura del documento, sono state utilizzate tecniche redazionali per rendere i concetti in esso contenuti facilmente comprensibili, è stata poi conferita maggiore rilevanza alla descrizione del conflitto di interessi, è stato inserito l'obbligo di comunicazione alla Società del dipendente dei procedimenti penali a suo carico e le regole di comportamento per l'uso dei *social network*, e nei rapporti con i mezzi di informazione. In relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid-19 nel corso del 2020 l'Azienda si è dotata di uno specifico Protocollo di Sicurezza, le cui prescrizioni sono volte a prevenire il rischio da contagio sul luogo di lavoro, il quale ha introdotto nuove regole comportamentali in capo ai dipendenti.

²²La L. 19 dicembre 157/2019 ha modificato il D.lgs. 74/2000 in materia di reati tributari, puntando ad un irrigidimento del sistema sanzionatorio per quasi tutte le fattispecie di reato in materia fiscale; il D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020 attuativo della Direttiva UE 1371/2017 (Direttiva PIF), ha ampliato il novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, introducendo ulteriori illeciti novellando *l'art. 24* (frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.), *l'art. 25* (Peculato ex art. 314 c.p., Peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., e Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), *l'art. 25 quinquiesdecies* (Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, Indebita compensazione in materia fiscale), e introducendo *l'art. 25 sexiesdecies* in materia di contrabbando; il D.lgs. 3 settembre n. 116/2020 ha interessato la sezione dei reati ambientali, apportando modifiche al D.lgs. 152/2006 parte IV, in particolar modo inasprendo il sistema sanzionatorio.

IV.1.3. La rotazione del personale – ordinaria e straordinaria

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura rilevante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

La rotazione può essere ordinaria o straordinaria.

La rotazione si definisce **ordinaria**, nel caso in cui riguardi gli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nelle aree a maggior rischio (l'alternanza e la non continuità nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari che vadano a consolidare situazioni di privilegio e l'aspettativa nei confronti di risposte illegali, oltre che consentire l'elevazione delle capacità professionali complessive dell'organizzazione);

La rotazione **straordinaria** invece è quella da attuarsi nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva a carico del personale, dirigenziale e non ²³. Per quanto riguarda la finalità di tale istituto, l'A.N.A.C. ha stabilito essere *"una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione"*. ²⁴

Poichè in A.P.A.M. non figura personale dipendente o dirigenziale, tale istituto per la Società non trova applicazione.

Sul tema, si rimanda alle valutazioni espresse dalla Società Apam Esercizio nell'ultimo aggiornamento del PT.P.C.T. per quanto ritenuto di interesse e rilevante nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di cui al citato contratto di servizio vigente tra le due Società.

²³La misura oltre a essere prevista dal D.Lgs. 165/2001, stata oggetto di ulteriore regolamentazione ed in particolare, con la delibera n. 215 del 26 marzo 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera *l-quater*, del D.Lgs. n. 165/2001".

²⁴Per quanto riguarda l'ambito applicativo, la misura risulterebbe essere estensibile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001, risultando dubbia la sua applicazione per tutti gli altri soggetti, tra cui gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. A tali ultimi soggetti, espressamente richiamati dall'art. 3 dalla Legge 97/2001, si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste. La soluzione suggerita dall'A.N.A.C. sarebbe quella di *"ritenere che il provvedimento motivato, con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico (enti pubblici economici e enti di diritto privato in controllo pubblico)"*.



IV.1.4. Astensione e comunicazione in caso di conflitto di interesse

L'istituto dell'astensione in caso di conflitto di interesse è disciplinato dall'art. 6 *bis* della Legge 241/1990 che recita *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Tale istituto fa riferimento ad ogni situazione di conflitto che, anche solo potenzialmente, possa interferire con il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni.

L'applicazione delle procedure relative al conflitto di interessi riguarda il componente dell'organo amministrativo, al quale, al momento dell'assunzione dell'incarico, e con cadenza annuale, viene richiesto il rilascio di apposita autodichiarazione (salvo l'insorgere di cause di conflitto nel mentre del mandato, in quanto in tal caso dovranno essere comunicate al RPCT tempestivamente), e i casi di conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori, le cui dichiarazioni sono pubblicate ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Istituto è disciplinato altresì dal Codice etico adottato dalla Società.

Poichè A.P.A.M. S.p.A. non ha personale alle proprie dipendenze, ma si avvale di personale alle dipendenze della partecipata Apam Esercizio per lo svolgimento di talune attività di natura amministrativa, l'istituto trova applicazione nei confronti di quest'ultimo.

IV.1.5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

Per quanto concerne i componenti dell'organo di indirizzo e i consulenti esterni, la Società richiede al momento del conferimento dell'incarico, e successivamente ogni annualità, il rilascio di apposita dichiarazione, attestante l'impiego ricoperto, l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, l'assenza di rapporti di lavoro pendenti con Pubbliche Amministrazioni (salvo il rilascio di eventuale provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione stessa all'interessato, il quale dovrà essere debitamente prodotto da quest'ultimo).

Sulle dichiarazioni rilasciate potranno essere effettuati controlli a campione.

IV.1.6. Inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e del D.lgs. 175/2016 - Pantouflage

Il D.lgs. 39/2013 rappresenta uno degli strumenti più importanti nel processo di attuazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012. La disciplina contenuta nel suddetto decreto è finalizzata a contrastare l'insorgere di fenomeni corruttivi e conflitti di interesse mediante il regime delle cause di inconferibilità ed incompatibilità (misure di carattere preventivo volte a scongiurare ex ante situazioni potenzialmente lesive dell'imparzialità dell'organizzazione).

Per quanto riguarda le cause di inconferibilità per gli amministratori, le cause ostative sono specificate, in particolar modo, dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione)²⁵, e dall'art. 7 (incarichi a componenti di organo politico di livello regionale a locale).

A queste ipotesi di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che *"nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*.

Per quanto attiene **all'incompatibilità** specifica per gli incarichi di amministratori, le norme di riferimento sono: l'art. 9 in caso di incompatibilità tra incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziari, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali, l'art. 11 relativo alle incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, l'art. 13 relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, e l'art. 14 con specifico

²⁵"A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale". Inoltre il co.4 del medesimo art. 3 del D.Lgs. 39/2013 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti "[...] incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo "[...]



riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Oltre a queste ipotesi di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori"*.

Le Linee Guida A.N.A.C. 2017 prevedono che le società debbano adottare misure volte ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Il controllo in merito alla sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016 è effettuato per il tramite di **autodichiarazioni**, che gli amministratori devono rilasciare all'atto del conferimento dell'incarico, e, successivamente con cadenza annuale, ovvero su richiesta del RPCT, al fine di verificare la permanenza dei requisiti dichiarati.

Le suddette dichiarazioni sono oggetto di verifiche, al fine di accertare l'assenza di incarichi e/o attività e/o interessi che possano risultare in contrasto con le previsioni di cui al D.lgs. 39/2013..

In caso di conferimento di incarico amministrativo, le dichiarazioni autocertificative in materia di inconferibilità ed incompatibilità vengono richieste successivamente alla delibera di designazione, e consegnate al R.P.C.T. per l'espletamento dei controlli di veridicità delle stesse. Nel caso i controlli diano esito positivo, l'R.P.C.T. provvede alla pubblicazione delle suddette dichiarazioni sul sito societario, sezione "Amministrazione Trasparente", ovvero, in caso di esito negativo, procede a contestare le cause di inconferibilità/incompatibilità rilevate all'interessato, provvedendo, nei casi previsti, alle relative segnalazioni alle autorità competenti.

Per l'anno **2023**, si confermano le misure applicate nel corso del **2022**: il Responsabile Prevenzione, unitamente all'Organismo di Vigilanza della Società, svolgerà un'attività di vigilanza e verifica, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Particolare attenzione riveste l'istituto del *pantouflage* di cui al co. 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, volto ad evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage* o *revolving doors*). Si consideri che tale norma, come specificato dal Consiglio di Stato, disciplina una fattispecie qualificabile in termini di "incompatibilità successiva" alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico (un'ipotesi che si configura quale integrazione dei casi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013).

La misura del *pantouflage* si applica, in prima battuta, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, con contratto a tempo indeterminato, determinato o di lavoro autonomo: ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

Il D.Lgs. 39/2013 – in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi – ha esteso la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici: l'art. 21 di tale decreto, infatti, precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-*ter* del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Per quanto riguarda l' esercizio dei poteri autoritativi e negoziale, A.N.A.C. ritiene che la previsione di cui all' art. 53, co. 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001 sia rivolta ai soggetti che esercitano tali poteri "[...] attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente", ricomprendendovi, quindi, sia il soggetto che ha firmato l' atto sia coloro che hanno partecipato al procedimento e che hanno, comunque, avuto il potere di incidere in modo determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale.

A.N.A.C. precisa che i destinatari dell'attività svolta attraverso poteri negoziali ed autoritativi comprende le società, imprese, studi professionali ed i soggetti che, seppur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* riguardano la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma; il soggetto privato, inoltre, non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione, prevedendo la legge una inibizione in tal senso. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 ottobre 2019, n. 7411, ha chiarito alcune questioni applicative dell'istituto, in relazione al potere sanzionatorio dell'A.N.A.C. nel caso di violazione del divieto di *pantouflage*. L'Autorità, infatti, oltre a svolgere, in tale materia, l'attività consultiva, esercita anche i previsti poteri sanzionatori. L'A.N.A.C. ha quindi il compito



di assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di *pantouflage*, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

La Società ha adottato iniziative dirette all'attuazione di quanto sopra previsto (specifiche previsioni sia nei bandi di gara, per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, sia nei Regolamenti per il reclutamento del Personale, sia nei bandi di selezione del Personale, laddove applicabile, sia acquisendo dichiarazioni dai soggetti interessati in ordine all'insussistenza della causa ostativa) e ne hanno dato attuazione anche nel corso del 2022 secondo quanto previsto nel precedente Aggiornamento del P.T.P.C.T.

Con il presente Aggiornamento del P.T.P.C.T. si prevede che la Società prosegua nell'attuazione della citata previsione:

- a) con richiamo, negli atti da far sottoscrivere in fase di assunzione del personale, al Codice Etico e di comportamento Societario, il quale prevede il divieto di *pantouflage*, che pertanto i neo assunti si impegnano ad osservare, ove applicabile e secondo quanto sopra esposto;
- b) con l'inserimento nei contratti di consulenza o di collaborazione, a qualsiasi titolo, della causa ostativa di cui al comma 16- *ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ovvero mediante un richiamo al Codice Etico e di comportamento societario, il quale prevede tale divieto, secondo quanto sopra esposto; nel caso di incarichi di cui all'art. 21 del D.lgs. 39/2013 (in particolare amministratori e direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali), si prevede il rilascio di una dichiarazione una tantum o all'inizio dell'incarico, in cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto del *pantouflage*.
- c) con inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e/ o negli schemi contrattuali della causa ostativa di cui al comma 16- *ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ovvero mediante un richiamo al Codice Etico e di comportamento societario, il quale prevede tale divieto, secondo quanto sopra esposto, altresì in capo all'operatore economico;
- d) con l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la causa ostativa di cui al comma 16- *ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- e) con la richiesta ai soggetti interessati della dichiarazione di insussistenza della citata causa ostativa, ove applicabile e secondo quanto sopra esposto;
- f) con azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel comma 16- *ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

I Referenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno l'obbligo di vigilare con verifiche a campione con cadenza annuale affinché vengano correttamente applicate le misure sopra previste e, nel caso in cui venissero a conoscenza di casi di *pantouflage*, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Responsabile Prevenzione.



L'istituto del *pantouflage* di cui al co. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, è volto ad evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage* o *revolving doors*).

La misura del pantouflage si applica, in prima battuta, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, con contratto a tempo indeterminato, determinato o di lavoro autonomo: il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali autoritativi esercitati è riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che può instaurarsi con i medesimi soggetti privati, tramite l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Il D.Lgs. 39/2013 – in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi – ha esteso la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici: l'art. 21 di tale decreto, infatti, precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Poiché in A.P.A.M. S.p.A. non è presente personale dipendente, tale istituto trova applicazione limitatamente nei confronti dei soggetti esterni ricoprenti incarichi professionali/di collaborazione, mentre trova piena attuazione per la Società partecipata Apam Esercizio.

IV.1.7. Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi, della formazione di commissioni, e dell'assegnazione ad uffici

Le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione prevedono che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") del Titolo II ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione") del Libro Secondo ("Dei delitti in particolare") del Codice Penale:

- 1) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- 2) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,



servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

3) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il P.N.A. 2019 precisa che anche l'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 disciplina tale tema; esso, infatti prevede che: *"A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- e) e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. [...]"*

Le limitazioni previste non hanno natura sanzionatoria di natura penale o amministrativa, ma hanno natura preventiva: l'obiettivo, infatti, è evitare che i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati con la pubblica amministrazione. Secondo la valutazione operata *ex ante* dal legislatore, i requisiti di onorabilità e di moralità richiesti per gli incarichi e le attività previste coincidono con l'assenza di precedenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all'amministrazione.

Secondo quanto previsto nella Tavola 11 allegata al P.N.A. 2013, le disposizioni sopra riportate operano anche nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico, e conseguentemente altresì nei confronti dei Dipendenti della partecipata Apam Esercizio, nell'ambito del contratto di collaborazione sopraccitato.

L'accertamento dei precedenti penali avviene mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000. Considerato che APAM non ha personale dipendente al proprio servizio, per l'acquisizione e la ricezione delle autocertificazioni da parte dei componenti dell'organo di indirizzo, e consulenti esterni, è il Responsabile Prevenzione,



La violazione delle disposizioni si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. La preclusione opera in presenza di una sentenza di condanna (ivi incluso il patteggiamento) anche se non passata in giudicato.

Tutte le autocertificazioni saranno acquisite contestualmente alla nomina. Il Responsabile Prevenzione potrà svolgere verifiche a campione attraverso l'accesso alla banca dati del Casellario Giudiziale, avvalendosi della collaborazione dei referenti di APAM ESERCIZIO, nell'ambito delle prestazioni rese in dipendenza del citato contratto di servizio, nel rispetto delle reciproche competenze e della normativa vigente.

I Referenti come sopra identificati, competenti per i procedimenti e/o i provvedimenti di cui ai precedenti punti, hanno l'obbligo di collaborare per le attività assegnate ai sensi del presente paragrafo.

Il Responsabile Prevenzione vigila sulla corretta applicazione della misura.

IV.1.8. Patti d'integrità

Con il presente aggiornamento del Piano, è intenzione del RPCT promuovere l'adozione di una specifica misura di prevenzione e di contrasto di pratiche corruttive nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, rappresentata dall'adozione da parte delle Stazioni Appaltanti di patti di integrità, miranti a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli OO.EE., ispirati ai principi di legalità, lealtà, cooperazione, integrità e trasparenza nell'espletamento della procedura di gara.

La mancata adesione da parte dell'Operatore Economico può essere causa:

- ex ante, di esclusione dell'OO.EE. stesso dalla procedura;
- ex post, di revoca dell'aggiudicazione all'OO.EE. qualora i comportamenti non conformi dovessero emergere successivamente all'aggiudicazione.

L'adozione di detti protocolli o patti di legalità è prevista dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 17:

«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara» nonché dal PNA 2013 *«Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e*



alla risoluzione del contratto».

Sino ad oggi, in materia di affidamenti, la richiesta di osservanza dei principi etici e di legalità da parte degli OO.EE. è stata ottemperata mediante l'inserimento nei capitolati di gara e dei contratti di apposite clausole di osservanza del Codice Etico e di Comportamento, del Modello Organizzativo 231, oltre che alla richiesta di apposite autocertificazioni (attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interessi), e dalle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il patto d'integrità, il quale dovrà essere utilizzato per ogni procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia, verrà espressamente richiamato dal bando o dall'avviso di gara, in quanto parte integrante della disciplina che regola la procedura.

IV.1.9. Formazione

La formazione, come ribadito dal P.N.A. 2019, riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Tuttavia, non essendovi personale dipendente all'interno di APAM, tale misura preventiva non è compatibile con l'organizzazione aziendale, e pertanto non risulta applicabile (fermo restando l'onere dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte del personale dipendente di cui A.P.A.M. si avvale per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, della Società partecipata Apam Esercizio Spa).

IV.1.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower")

In data 14 Dicembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291, è stata pubblicata la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (il quale ha modificato l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) volta ad introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, garantendolo da eventuali atti illegittimi di ritorsione o discriminazione (tra i quali altresì demansionamento o licenziamento) assegnando al RPCT (oltre che all'Organismo di Vigilanza) un ruolo di primo piano nella gestione delle segnalazioni, il quale oltre a prendere le stesse in carico, pone in essere le attività di "verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".²⁶

²⁶ L'art. 1, co. 6, della l. 179/2017 stabilisce che qualora venga accertato da parte dell'ANAC il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'ANAC applica allo stesso le relative sanzioni amministrative previste. Sul potere sanzionatorio dell'Autorità si rinvia al Regolamento del 30 ottobre 2018,



Considerato che A.P.A.M. S.p.A. non ha personale alle proprie dipendenze, quanto previsto dalla normativa non è può trovare piena applicazione all'interno dell'organizzazione societaria. Rimane salvo il fatto che i collaboratori, e i soggetti terzi che a qualunque titolo operino all'intero della Società o per conto di essa, i quali riscontrino violazioni nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni del presente documento, del Modello Organizzativo e commissione di uno dei delitti 231, del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società, ed, in generale, riscontrino fenomeni di *maladministration*, sono tenuti a segnalarlo all'Organismo di Vigilanza, anche mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica dedicato - odv.apamspa@gmail.com, e/o al R.P.C.T e/o all'Organo Amministrativo societario. Troveranno applicazione nei confronti del segnalante le disposizioni poste a tutela della riservatezza di quest'ultimo e a protezione dall'applicazione di eventuali misure ritorsive, così come disposto dal Regolamento interno in materia di Whistleblowing adottato dalla Società partecipata Apam Esercizio S.p.A. ²⁷, per la quale tale istituto trova piena applicazione.

IV.1.11. Segnalazioni da parte della Società Civile

Gli interlocutori istituzionali, i singoli portatori di interessi, i cittadini o gli altri interlocutori e portatori di interessi esterni alla Società possono effettuare segnalazioni riguardanti eventuali fatti corruttivi di cui siano venuti a conoscenza e che coinvolgono gli Organi Societari, nonché i soggetti che intrattengono rapporti con la stessa Società ai seguenti recapiti ed all'attenzione del Responsabile Prevenzione:

- tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: rpcapamspa@gmail.com;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: rpcrtapamspa@legalmail.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo indicato sul SITO, Sezione "Società Trasparente".
- tramite fax al n. 0376230344.

adottato con delibera ANAC n. 1033 , "sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001" (modificato dalla Delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019)

²⁷ Apam Esercizio, la quale si è dotata a partire dal 2401/2018 di un apposito regolamento in materia, nel 2020 ha revisionato io stesso alla luce degli indirizzi operativi forniti luce del *Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001* adottato con Delibera Anac n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020). Il Regolamento interno aziendale così aggiornato da parte del Responsabile della Prevenzione è stato approvato dallo Consiglio di Amministrazione di Apam nella seduta del 11/03/2021.



Le segnalazioni possono altresì essere inviate all'Organismo di Vigilanza della società tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: odv.apam-spa@gmail.com



V. - TITOLO QUINTO – LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

V.1. LE MISURE SPECIFICHE

Al fine di rendere l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi più efficace, ed espressione di una strategia personalizzata, accanto alle misure generali, la Società adotta delle misure specifiche a presidio di quei processi che, in fase di analisi del rischio corruttivo, hanno evidenziato un rating di rischio più elevato, come raccomandato dall'ANAC.

Sulla scorta di quanto indicato da ANAC, le misure specifiche ritenute applicabili alla realtà societaria, sono state classificate per tipologia e raggruppate come segue:

A) MISURE DI CONTROLLO
B) MISURE DI TRASPARENZA
C) MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
D) MISURE DI REGOLAMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
E) MISURE DI INFORMATIZZAZIONE

La mappatura dei processi riportata nelle **TAVOLE dal 3 al 27**, contiene un richiamo generico a tutte le misure generali, in quanto obbligatorie, e si concentra per contro sulle misure specifiche, prevedendone un numero significativo, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione altresì delle tempistiche, dei responsabili e degli indicatori.

Di seguito si riportano le principali.



V.1.1 Procedure e Regolamenti Aziendali

A.P.A.M., in quanto sprovvista di personale alle proprie dipendenze, non adotta regolamenti e procedure operative specifiche. La stessa, recepisce, ove applicabili e per quanto compatibili, le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Procedure in uso alla Società partecipata Apam Esercizio S.p.A., ferma restando l'osservanza di quanto normativamente regolamentato.

In materia di Consulenze ed attività professionali

L'affidamento di attività di consulenza ed attività professionale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, rispettando i seguenti principi minimi:

- 1) la scelta dei consulenti e professionisti deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente in materia, in base a criteri di serietà, professionalità e competenza del consulente e del professionista, ai quali dovrà essere richiesta la specifica accettazione, all'atto del conferimento dell'incarico, del Codice Etico di APAM e ss.mm.ii., del Modello Organizzativo 231, e del P.T.P.C. e ss.mm.ii., oltre che il rilascio delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse o causa di inconferibilità/incompatibilità ex D.lgs. 39/2013;
- 2) l'attività svolta da parte dei consulenti e professionisti deve essere documentata e, prima della liquidazione degli onorari, che deve avvenire sulla base della descrizione dell'attività svolta per poterne valutare la conformità, è necessario verificare l'effettività della prestazione.

In materia di Gestione delle risorse finanziarie e dei Processi Amministrativi

La gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi di APAM deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure adottate da parte della partecipata in materia, considerato che tali attività vengono svolte dal personale di Apam Esercizio, in virtù del contratto di servizio in essere con A.P.A.M., le quali devono essere improntate ai seguenti principi:

- 1) la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interna della partecipata, dai contratti di servizio in essere e dalle procedure e regole stabilite dalle medesime;
- 2) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente; per gli incassi in contanti è necessario seguire le modalità previste dalle specifiche procedure aziendali di riferimento;

- 3) tutti i flussi finanziari sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di adeguata procura, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
 - 4) la Società adotta, laddove applicabile, la disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ("L. 136/2010");
 - 5) la Società adotta iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
 - 6) i pagamenti vengono effettuati nel rispetto dei presupposti, dei principi di trasparenza, di motivazione, di tracciabilità.
- Con l'aggiornamento del presente Piano, si conferma quanto previsto nei P.T.P.C. precedenti.

In materia di Contenziosi, Procedimenti ed accordi transattivi

La gestione dei contenziosi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia rispettando i seguenti principi minimi:

- 1) la scelta dei legali e dei consulenti tecnici di parte deve essere fatta in base a criteri di serietà e competenza professionale, cui dovrà essere richiesta la specifica accettazione, all'atto del conferimento dell'incarico, del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del P.T.P.C. e ss.mm.ii.;
- 2) l'attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di parte deve essere documentata e la liquidazione degli onorari, deve avvenire sulla base della descrizione dell'attività svolta per poterne valutare la conformità;²⁸
- 3) i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza (o in qualche modo collegate al contenzioso amministrativo o giudiziario), vengono curate dagli Uffici competenti di APAM ESERCIZIO (in virtù del contratto di servizio stipulato con A.P.A.M. che si avvale di personale alle dipendenze della prima per lo svolgimento delle attività amministrative), e devono essere basate sui principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Per tutto ciò che non è previsto nel presente P.T.P.C. si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Etico di APAM ed alle Delibere dell'A.N.A.C. in materia.

²⁸A.N.A.C., con la Delibera del 24.10.2018, n. 907 ha approvato le "Linee Guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", per fornire chiarimenti in merito alla procedura da seguire qualora sia necessario affidare un servizio legale distinguendo tra:

- le tipologie di servizi legali escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice;
- le tipologie indicate nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 assoggettate ad un particolare regime pubblicitario secondo quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 50/2016.

VI - TITOLO SESTO – LA TRASPARENZA

VI.1. INTRODUZIONE

La Trasparenza, misura cardine dell'intero impianto della prevenzione e della corruzione, rappresenta il principale strumento in possesso delle Amministrazioni Pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, per permettere ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità del loro operato è la **pubblicità dei dati e delle informazioni** che consentano di conoscere le attività svolte, le modalità di gestione e di erogazione dei servizi pubblici.

Il D.Lgs. 33/2013, nella sua attuale formulazione, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, qualifica la trasparenza: "*[...] come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuove la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*". In tale ottica, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire un livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le Amministrazioni Pubbliche e dai soggetti ad esse equiparati, rappresenta uno strumento valido per la prevenzione e la repressione di fenomeni corruttivi.

Con il D.Lgs. 33/2013, il Legislatore Nazionale - in attuazione delle delega contenuta nella L. 190/2012 - ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità, per finalità di trasparenza, mediante la previsione di pubblicazione di dati, di informazioni, di atti e di documenti sui siti *web* istituzionali nella sezione "**Amministrazione trasparente**" da parte non solo delle pubbliche amministrazioni, ma altresì, "*in quanto compatibile*" degli altri soggetti di natura pubblica (come enti pubblici economici ed ordine professionali) e privata (come per le società ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico) prevedendo una disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (come società partecipate e altri enti) tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.²⁹

²⁹L'art. 2 *bis* del D.Lgs. 33/2013 prevede che "*La medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; [...] c) alle associazioni, alle fondazioni, e agli enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finalizzata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni ed in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designato da Pubbliche Amministrazioni. La medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse, disciplinato dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alla società in partecipazione pubblica come definito dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle*

VI.2. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

VI.2.1. *Flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili*

Ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, si è provveduto a illustrare nella **TABELLA 28 (All. 2)**, i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.³⁰

Al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza concorrono:

- il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, al quale competono le seguenti attività:

- a. il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte di APAM degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- b. il controllo della regolare attuazione dell'Accesso Civico, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento adottato in materia dalla Società;
- c. la segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente.

- i Referenti della partecipata Apam Esercizio e gli altri soggetti responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei dati, del cui ausilio si avvale il Responsabile della Prevenzione per poter adempiere al meglio agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati, contenuti nella sezione "*Società Trasparente*" presente sul sito web istituzionale.

In particolare, i Referenti (ciascuno per la parte di propria competenza e secondo tipologie di atti e documenti da pubblicare) e gli altri soggetti indicati nella **TABELLA 28**, sono tenuti ad assolvere alle loro funzioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

- a. garantendo il tempestivo flusso delle informazioni e dati da pubblicare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa;
- b. garantendo la qualità delle informazioni riportate nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO e assicurandone l'integrità, il costante

fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione dei servizi pubblici".

³⁰Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato il secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative, secondo quanto indicato dall'A.N.A.C., a partire dal Secondo Aggiornamento del P.T.P.C. è stato inserito all'interno del P.T.P.C. un titolo ad hoc, interamente dedicato alla materia della trasparenza.

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate secondo quanto previsto dall'art. 6 e 7 del D.Lgs. 33/2013;

- c. aggiornando i dati pubblicati sul SITO per la parte di propria competenza nel rispetto delle scadenze normativamente previste;
- d. trasmettendo nelle scadenze stabilite i dati necessari ed obbligatori per gli adempimenti in materia di pubblicazione sul SITO;
- e. garantendo il monitoraggio ai fini della corretta, completa e tempestiva pubblicazione dei dati.

VI.2.2 *Categorie di dati e informazioni da pubblicare*

Nella **TABELLA 28** sono riportati i dati che la Società è tenuta a pubblicare ed aggiornare periodicamente sul SITO, nella sezione "*Società Trasparente*", secondo i dettami della normativa in materia³¹, nonché gli eventuali "*Dati Ulteriori*" (rif. Paragrafo VI.1.2.3). L'articolazione della pagina web riflette quanto riportato nella suddetta TABELLA.

VI.2.3 *Dati Ulteriori*

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di APAM, nella sottosezione "Altri contenuti – dati ulteriori", sono contenuti i dati e le informazioni ulteriori che la Società non avrebbe l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente, ma che risultano coerenti e utili a perseguire le finalità alle quali la trasparenza risulta asservita, nel contrastare l'insorgere di fenomeni corruttivi, e dare prova del buon operato societario.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, e in un'ottica di miglioramento continuo, la Società, tramite il Responsabile Trasparenza, si riserva di individuare per i successivi aggiornamenti, ulteriori dati da pubblicare nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO, sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza che dovessero emergere in collegamento all'attuazione del P.T.P.C.T., ovvero in relazione a motivate richieste da parte degli *Stakeholders*.

³¹Il D.Lgs. 175/2016, all'art. 22, prevede che le società a controllo pubblico "[...] assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" ed all'art. 19 prevede specifici obblighi di pubblicazione

IV.2.3.1 Antiriciclaggio

Il contrasto del riciclaggio di denaro proveniente da azioni criminose, "ripulito" attraverso l'impiego in attività apparentemente regolari e legittime, rappresenta una priorità oltre che dello Stato, altresì di tutte le Amministrazioni periferiche, e rientra nel contesto dei processi di implementazione finalizzati al raggiungimento della virtuosità generale delle P.A.

L'art. 1, co. 2, lett. h) del D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - prevede che le disposizioni di tale decreto si applichino non solo alle Pubbliche Amministrazioni, ma anche agli enti pubblici nazionali, alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché ai soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

I procedimenti e le procedure cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 231/2007 sono i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione e quelli di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nonché le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici.

I soggetti a cui si applica la normativa in esame devono comunicare all'Unità Finanziaria per l'Italia ("UIF") i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale; a tal proposito l'UIF, con apposito atto, ha previsto che ogni soggetto debba individuare, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare tali comunicazioni. In ottemperanza alla normativa su richiamata, A.P.A.M. S.p.A. ha individuato la Funzione Antiriciclaggio nell'ambito dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari della Società partecipata Apam Esercizio Spa, e ha nominato il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari di quest'ultima, dott. Alberto Spaggiari, Responsabile di tale funzione, nonché gestore per le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Società, ai sensi del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, e ss.mm.ii.³²

Le misure di prevenzione del riciclaggio, al pari di quelli di anticorruzione, sono da intendersi come strumenti di creazione di "valore pubblico", essendo volti a fronteggiare il rischio che l'Amministrazione/Ente entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare, evitando che finiscano per alimentare l'economia illegale, motivo per cui, così come

³²

Atto di nomina con determinazione dell'Amministratore Unico del 28/01/2019



previsto dal PNA 2022 è da valorizzare e da incentivarsi il coordinamento tra le due tipologie di misure.

IV.2.3.2 Il Regolamento Europeo in Materia di Dati Personali

Il Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE ("Regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati") ("GPDR") - in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile anche in Italia a partire dal 25 maggio 2018 – stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione di tali dati. Oltre agli adempimenti previsti in materia di trattamento e tutela dei dati personali, la normativa vigente in materia di privacy ha uno stretto legame anche con la materia della trasparenza, Infatti, è previsto che, prima di pubblicare sul sito internet i dati o i documenti sia necessario verificare se tale pubblicazione costituisce un obbligo di norma, ed in tal caso, la stessa deve avvenire nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza, contemperando la necessità di trasparenza con quella di tutela dei dati personali, anche in considerazione delle finalità per le quali questi ultimi vengono richiesti³³, provvedendone all'oscuramento laddove non si ravvisasse alcuna utilità nella pubblicità.

IV.2.3.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati

Premesso che in APAM non è presente personale dipendente e staff, e che per gli adempimenti amministrativi la Società si avvale dei servizi resi da Apam Esercizio S.p.A., quale commissionaria del contratto di servizio stipulato tra le due Società e più volte richiamato nel presente documento, la trattazione dell'argomento de quo è da intendersi concettuale, non essendo applicabile all'organizzazione della società per le ragioni sopra esposte.

Il GPDR introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO"): l'art. 37, paragrafo 1, lett. a), prevede che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designino sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro

³³ Anche il P.N.A. 2019 dedica ampio spazio al bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, considerato che " *Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerata alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza*". (Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019).

funzioni giurisdizionali)³⁴

Il DPO, oltre che soggetto di riferimento del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le questioni di carattere generale in merito alla protezione dei dati personali, rappresenta un supporto per tutta l'organizzazione societaria, essendo chiamato a informare, fornire supporto, e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

IV.2.3.4 Accesso Civico, semplice e Generalizzato

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto la disciplina l'istituto dell' "Accesso civico", considerato inizialmente quale diritto di chiunque di richiedere solo i documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il D.Lgs. 97/2016 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 33/2013 ed in particolar modo all'istituto dell'accesso civico, previsto ora dagli artt. 5, 5 *bis* e 5 *ter* del medesimo D.Lgs. introducendo, accanto all'istituto dell'accesso civico semplice – che permette a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma di cui sia stata omessa la pubblicazione - anche quello dell'accesso civico generalizzato, quale diritto di chiedere dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dagli stessi articoli del D.Lgs. 33/2013 con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. I citati articoli del D.Lgs. 33/2013 e la Delibera

³⁴L'art. 39, paragrafo 1, del GDPR individua i compiti da attribuire al DPO:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati<;
- b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.



dell'A.N.A.C. del 28.12.2016, n. 1309 disciplinano le modalità con le quali il diritto civico semplice e generalizzato possono essere esercitati, nonché le esclusioni e limiti agli stessi.

In conformità alla normativa vigente, e tenuto conto delle novità introdotte, la Società si è dotata di un regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico ed accesso civico generalizzato, pubblicato sul SITO, nella relativa sottosezione presente in "Società Trasparente". Gli accessi sono altresì annotati in un apposito registro, anch'esso oggetto di pubblicità e visionabile sul sito web societario all'interno della medesima sezione.

VI.2.4 La pubblicazione in materia di contratti pubblici

L'articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza, introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 prevede:

1) l'obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali dei soggetti tenuti all'applicazione, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare le offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; la pubblicazione di tali informazioni costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione nel settore, in quanto consente non solo di far emergere informazioni inerenti all'attività contrattuale posta in essere, ma anche le notizie circa le somme liquidate, i rapporti tra aggiudicatario e responsabile del procedimento; In particolare, gli Enti:

- pubblicano ed aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale le informazioni indicate nell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lettera b), del medesimo articolo;
- devono entro il 31 gennaio di ciascun anno pubblicare in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in formato digitale *standard* aperto, le informazioni sopra indicate, riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti;

2) l'obbligo di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'A.N.A.C. che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di Stazione appaltante e di Regione; copia di tale trasmissione è, inoltre,



inviata al responsabile della prevenzione della corruzione al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e così assumere le determinazioni di competenza.

A.P.A.M., in riferimento alle procedure di affidamento di competenza del 2022, ha adempiuto al suddetto obbligo di trasmissione in data 26/01/2023.

VI.2.5 Iscrizione e aggiornamento dati Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'A.N.A.C. nel P.N.A. 2016, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in Legge 17.12.2012, n. 221, il Responsabile è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto dall'iscrizione e all'aggiornamento dei dati ed a indicarne il nome all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione.

In attuazione di tale previsione, il soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è il Dott. Alberto Spaggiari dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari della partecipata APAM ESERCIZIO, il quale svolge tale funzione altresì per APAM nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto di servizi vigente tra le due Società.

VI.2.6 La Gestione informatizzata dei documenti - Amministrazione Digitale

Il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" ("D.Lgs. 82/2005"), si applica, secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo D.Lgs. non solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, n. 165, ma anche "[...] ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse" nonché "[...] alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)".

Tenuto conto di tale disposizione, le norme di cui al D.Lgs. 82/2005 si applicano, pertanto, anche alla Società.

Non Essendo presente in A.P.A.M. personale dipendente, né dirigenti, la Società non ha provveduto alla nomina ai sensi del disposto dell'art. 17 del D. Lgs. 82/2005 del Responsabile della Transazione digitale. Ha invece individuato nella persona del dott. Alberto Spaggiari, Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari di Apam Esercizio, il Responsabile per la gestione informatica dei documenti in entrata e in uscita.



La Società Apam Esercizio, nell'ambito del contratto di servizio, ha adottato anche per A.P.A.M., un sistema di Gestione del Protocollo Informatico AGSPR, nonché il "Manuale della Conservazione" ai sensi del D. Lgs. 82/2005 /Codice dell'Amministrazione Digitale), nominando quale responsabile a presidio del rispetto delle procedure, il dirigente del settore Area Servizi Amministrativi e Finanziari di Apam Esercizio S.p.A., Dott. Alberto Spaggiari.

VI.2.7 Tecniche di rilevazione utilizzo dei dati da parte dell'Utenza della sezione "Società Trasparente"

Nel presente aggiornamento del P.T.P.C.T., come nei precedenti, viene perseguito l'obiettivo di agevolare l'accessibilità al sito. Il monitoraggio di tale obiettivo avverrà attraverso l'acquisizione annuale dei dati statistici sull'attività di accesso e di visite alla sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale societario.

Tale adempimento è affidato al Responsabile della Trasparenza, il quale si avvale del supporto tecnologico dell'Area Marketing e Comunicazione di Apam Esercizio S.p.A., mediante proprio incaricato, al fine di ricevere annualmente le statistiche relative al numero delle visite ricevute sul Sito, sezione "Società Trasparente" durante il periodo compreso tra 1.01 e 31.12 dell'anno di riferimento. Tale dato viene altresì riportato sulla Relazione del Responsabile Prevenzione.

VI.3. OBIETTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Le misure adottate per la prevenzione della corruzione devono tradursi in obiettivi strategici fissati dall'Organo di indirizzo, come previsto dalla L. 190/2012, al fine di poter definire misure obiettive, effettive e coerenti con l'attività lavorativa della Società, nell'ottica di miglioramento continuo.³⁵

³⁵ Rif. Punto 1.2 del presente documento, intitolato "Obiettivi Strategici".



Ciò premesso, al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il triennio 2023-2025, sono assegnati i seguenti obiettivi:

- costante controllo delle misure attuate in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine di sempre maggiormente incrementare la qualità dell'azione aziendale unitamente al livello di trasparenza dell'attività svolta;
- costante adeguamento alla normativa vigente, come anche interpretata dall'A.N.A.C., in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- incrementare l'efficacia dell'azione di controllo e monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici;
- semplificare i documenti di programmazione strategica, sia da un punto di vista del linguaggio che contenutistico, in modo da rendere tali strumenti maggiormente comprensibili da parte di un numero elevato di destinatari, e pertanto di fatto più efficaci;
- pubblicazione e aggiornamento nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO, dei dati in conformità al D.Lgs. 33/2013 ed alle successive eventuali modifiche e/o integrazioni e alle indicazioni dell'A.N.A.C. in materia;
- costante adeguamento alla normativa e/o alle interpretazioni in materia di corruzione e trasparenza.

VI.4. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ' DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

L'attività di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente è effettuata dal Responsabile Trasparenza. Nell'azione di monitoraggio, il Responsabile Trasparenza si avvale della collaborazione di tutte le strutture aziendali della Società partecipata Apam Esercizio (in virtù del contratto di servizio in essere tra le due Società che prevede che la prima si avvalga di personale alle dipendenze della seconda), le quali sono tenute a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

Il Responsabile, esercita inoltre una azione di stimolo al puntuale rispetto delle prescrizioni di Legge, e con la propria attività preventiva contribuisce ad evitare l'attivazione delle forme di responsabilità per mancato o ritardato adempimento.



E' quindi fondamentale ed indispensabile che tutti gli interessati forniscano in modo tempestivo e completo le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di verifica e di controllo attribuiti al Responsabile Trasparenza.

L'RPCT provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. In ogni caso deve essere osservata la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Registro dei provvedimenti del 15 maggio 2014, n. 243 e ogni altra disposizione e normativa in materia.

La supervisione sui contenuti della Sezione "Società Trasparente" del SITO è affidata al Responsabile Trasparenza con il supporto tecnologico del dell'Area Marketing e Comunicazione della Società partecipata APAM ESERCIZIO, tramite personale appositamente individuato.

In particolare:

(a) il Responsabile Trasparenza deve segnalare tempestivamente ai Referenti della partecipata APAM ESERCIZIO e alle aree aziendali competenti i casi in cui i dati pubblicati siano incompleti e/o se riscontri delle difformità nella pubblicazione dei dati stessi;

(b) l'Area Marketing e Comunicazione di APAM ESERCIZIO deve predisporre gli strumenti idonei a garantire l'accessibilità delle informazioni nelle forme richieste dal D.Lgs. 33/2013, anche eventualmente con l'ausilio di soggetti esterni;

(c) l'Area Marketing e Comunicazione di APAM ESERCIZIO, deve svolgere attività di analisi e di predisposizione degli strumenti informatici per garantire una maggiore automazione dei processi di pubblicazione, concordando le priorità di intervento con i Referenti e con il Responsabile Trasparenza e riferendo, periodicamente, sullo stato di attuazione, anche eventualmente con l'ausilio di soggetti esterni.

Nella successiva tabella si riportano le iniziative programmate per il triennio 2023 – 2025.

ATTIVITÀ	TEMPISTICHE	UFFICI COINVOLTI
Mantenimento e aggiornamento del flusso di informazioni da pubblicare sul sito web istituzionale sezione "Amministrazione trasparente"	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025	R.P.C.T. O.d.V. O.I.V. Dirigenti e Referenti di tutti gli Uffici della partecipata Apam Esercizio



Verifica periodica circa la completezza di informazioni, dati e documenti presenti sul sito web istituzionale sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” (e relative sotto-sezioni)	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025	R.P.C.T. O.d.V. O.I.V. Dirigenti e Referenti di tutti gli Uffici della partecipata Apam Esercizio
Implementazione della sezione “dati ulteriori”, mediante la pubblicazione di dati che potrebbero rivestire carattere di interesse da parte di terzi, pur non essendone prevista la pubblicità obbligatoria.	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025	R.P.C.T. O.d.V. O.I.V. Dirigenti e Referenti di tutti gli Uffici della partecipata Apam Esercizio
Monitoraggio periodico delle pagine più visitate di “Amministrazione trasparente”	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 Dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025	R.P.C.T. O.d.V. O.I.V. Dirigenti e Referenti di tutti gli Uffici della partecipata Apam Esercizio



VI.5 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – PROFILI SANZIONATORI

La Società è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione ed è previsto che, la mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 è sanzionata dall'A.N.A.C. secondo quanto previsto nel " *Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*". Nella **TABELLA 28** sono altresì indicati i soggetti cui compete la trasmissione dei dati ed i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati, la cui mancata osservanza comporta le sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 43. co. 5, del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile Trasparenza " *In relazione alla loro gravità [...] segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*". La Società partecipata APAM ESERCIZIO ha inoltre adottato un Codice Disciplinare, che trova applicazione verso tutti i Dipendenti, avente ad oggetto il sistema sanzionatorio per le violazioni di regole disciplinari e/o contrattuali e/o comportamentali ad essi applicabili ai sensi della normativa vigente in materia, del rapporto contrattuale in essere con la Società nonché di tutti gli ulteriori atti contenenti prescrizioni da osservarsi da parte dei medesimi nell'esercizio della propria attività lavorativa, tra cui le prescrizioni di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione e successivi aggiornamenti.

VI.6 PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE DEI PIANI TRIENNALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

In base alla L. 190/2012., nonché alle Linee Guida A.N.A.C. 2017, le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti pubblici economici obbligati al rispetto della normativa anticorruzione, sono tenuti ad adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che, dopo l'approvazione, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale. Tra i compiti in capo all'A.N.A.C., vi è quello di verificare e monitorare l'attuazione della normativa da parte dei soggetti chiamati ad adempiervi, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di



prevenzione della corruzione elaborate da tali soggetti. Tale attività si è svolta sia attraverso la “vigilanza” sia attraverso un’attività di monitoraggio sui Piani adottati per monitorare la qualità dei Piani stessi e delle misure di prevenzione ivi previste, nonché per valutare la congruità di tali documenti rispetto alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C.

L’A.N.A.C., con avviso pubblicato il 12 giugno 2019, ha richiesto a tutti i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di registrarsi e accreditarsi presso il sistema di autenticazione dell’Autorità al fine di poter inserire i Piani adottati su una apposita piattaforma, denominata “*Piattaforma di acquisizione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*”, che, operativa dal 1° luglio 2019, è stata ideata e sviluppata per consentire l’acquisizione, la lettura e l’analisi dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (e del loro aggiornamento annuale) adottati dai vari Enti. La piattaforma unica consente all’A.N.A.C. di effettuare, in modo più agevole, un’analisi qualitativa dei Piani (oltre che verificare eventuali inadempienze), di conoscere le criticità dei Piani e, di conseguenza, di migliorare l’attività di supporto a tali enti.

Nel corso del 2020, Il Responsabile della Prevenzione ha provveduto a registrarsi alla suddetta piattaforma, la quale consente, oltre al caricamento del Piano su base volontaria, la generazione automatica di apposito modello per la redazione della Relazione annuale 2020, e l’accesso per il *forum* dei Responsabili anticorruzione e trasparenza. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione di moduli predisposti dall’Autorità, per questo non è richiesto il caricamento sulla piattaforma del PTPCT o l’invio di altri documenti predisposti dall’Ente. Considerato che, in riferimento alla modulistica messa a disposizione da ANAC, i livelli di approfondimento e i relativi campi dei quali viene richiesta la compilazione risultano per alcuni aspetti diversi e non perfettamente congruenti con quelli predisposti da Apam nel proprio Piano, e visto che ancora ad oggi è rimessa alla discrezionalità dell’Ente la scelta di avvalersi o meno del caricamento sulla piattaforma come modalità di acquisizione del Piano, si è deciso anche per il 2023 di proseguire come per gli scorsi anni con la redazione interna del PTPCT, fermo restando l’obbligo di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente.



VII. - TITOLO SETTIMO – CONCLUSIONI

Per l'efficace attuazione del presente aggiornamento del P.T.P.C.T. è necessario che tutti i soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione aziendale di APAM SPA e di APAM ESERCIZIO SPA, per quanto di competenza nell'ambito dei servizi resi di cui al contratto di servizio, e che svolgono attività considerate a rischio, si confrontino costantemente con i Referenti e con il Responsabile Prevenzione e Trasparenza il quale, se lo riterrà opportuno, potrà riesaminare il presente documento per adeguarlo all'occorrenza, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.

_____*_*_*_*____